Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Sabato, 28 aprile** — **Numero 100**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea
Altri avvisi . . . . » 0.80 }

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 150, che approva le norme e la tariffa relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visti i RR. decreti 22 giugno 1913, n. 948, 4 gennaio 1914, n. 24, e 1° ottobre 1914, n. 112;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, numero 938;

Visti i Regi decreti 20 gennaio 1921, n. 74, 23 gennaio 1921, n. 75, e 16 giugno 1921, n. 891;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica e l'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

NORME relative alla tassa sugli affari nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 1.

Tassa sugli affari: OGGETTO.

La tassa sugli affari è dovuta su tutti indistintamente gli atti civili, commerciali, giudiziali e stragiudiziali, gli scritti, le stampe, gli avvisi, i registri, le concessioni governative, i trasferimenti di beni di qualsiasi natura a causa di morte, in conformità delle presenti norme, della tariffa e del repertorio allegati al presente decreto.

E' dovuta pure la tassa per le convenzioni verbali enunciate negli atti presentati per l'annotazione, purchè tali convenzioni non siano già state estinte o si estinguano con l'atto che contiene l'enunciazione stessa e sempre quando le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con le disposizioni dell'atto in cui sieno enunciate e non sieno state in precedenza soggette a tassa.

Art. 2.

Modo di pagamento.

La tassa è proporzionale o fissa ed è soddisfatta secondo l'indicazione contenuta nella allegata tariffa di fronte a ciascuno articolo:

1° Mediante versamento diretto. In tal caso sarà computata per una lira intera la frazione di lira contenuta nella somma totale della tassa liquidata;

2° Con impiego di carta filogranata e bollata;

3° Con applicazione di marche da bollo speciali sopra ogni altra specie di carta, e, nei casi previsti dal presente decreto, anche sulla carta filogranata e bollata;

4° Con applicazione di un contrassegno speciale.

Le forme e le caratteristiche della carta bollata e delle marche da bollo e dei contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro delle Colonie.

Le modalità per lo spaccio dei valori bollati e la misura del compenso per la rivendita sono determinate nelle istruzioni per la esecuzione delle presenti norme. Le istruzioni stesse conterranno pure le modalità per la nomina dei rivenditori secondari.

Art. 3.

Uffici e persone incaricate dell'applicazione ed esazione della tassa e della rivendita dei valori bollati.

La distribuzione ai rivenditori secondari della carta filogranata e bollata e delle marche speciali e la liquidazione ed esazione diretta della tassa sono affidate ad un funzionario espressamente designato dal Governatore o al Cancelliere del Tribunale Regionale.

I gestori degli uffici di esazione hanno obbligo di versare alla tesoreria o a quell'altra cassa governativa che verrà designata, tutte le somme riscosse ogni volta che le somme giacenti in cassa superino la metà della cauzione che essi sono tenuti a prestare.

La vigilanza per l'applicazione e l'esazione della tassa è affidata ad un ispettore nominato dal Ministro delle Colonie.

Con decreto del Ministro delle Colonie è fissata l'indennità annua a favore dei gestori degli Uffici di esazione per le responsabilità loro derivanti dal maneggio del denaro e dei valori bollati e quella per la cauzione prestata.

All'ispettore della tassa sugli affari per i servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di 4 chilometri spetta una indennità fissa mensile comprensiva della quota d'indennità giornaliera di missione e di quella chilometrica.

La misura di tale indennità è fissata con decreto ministeriale.

Art. 4.

Atti e contratti che devono essere scritti in carta filogranata e bollata.

La carta filogranata e bollata è di tre tipi: da lire 1, da lire 2 e da lire 3 e di essa è obbligatorio l'uso giusta le norme seguenti, salvo i casi per i quali non sia dalla annessa tariffa diversamente disposto:

1° Da lire 1 per ciascun foglio:

a) di tutti gli atti, certificati, attestazioni, permessi e altri simili scritti spediti dall'Autorità, dalle Amministrazioni e dai funzionari e uffici pubblici qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure di tutti i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle autorità religiose quando siano destinati ad uso civile;

b) delle petizioni, istanze e ricorsi che si presentano alle autorità e uffici governativi della Colonia e alle pubbliche amministrazioni locali, delle domande di accertamento e di iscrizione ed in genere di tutte le istanze che si producono agli uffici fondiari;

c) dei verbali di conciliazione in giudizio e delle sentenze e ordini di esecuzione dell'arbitro conciliatore e del Collegio di conciliatura e loro copie per le cause di valore sino a lire 100;

d) degli atti di abbonamento al servizio di illuminazione e dell'acqua;

2° Da lire 2 per ciascun foglio degli originali e delle copie:

a) di tutti gli atti rogati dai notari o dai funzionari amministrativi e dai cadì o dai Tribunali rabbinici in materia contrattuale;

b) delle scritture private portanti contratti di ogni specie o contenenti descrizioni, constatazioni ed inventari che siano atti a far prova fra le parti sottoscritte;

c) dei verbali di conciliazione in giudizio, sentenze ed ordini di esecuzione dell'arbitro conciliatore o del Collegio di conciliatura per le cause di valore oltre lire 100;

d) di tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia, di giurisdizione onoraria, contenziosa e di esecuzione, sia per originale che per copia, ivi compresi i verbali di concordato nelle procedure per i piccoli fallimenti ed in genere di tutte le domande o istanze e di tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano ai Pretori, ai Tribunali regionali, ai Tribunali sciaritici di 1° grado o rabbinici, al magistrato della esecuzione e del diritto o si compiono per delegazione di essi o si fanno per mezzo dei loro rispettivi cancellieri o segretari, nonchè per ciascun foglio di tutti gli atti fatti dagli ufficiali giudiziari anche fuori della materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, esclusi i protesti cambiari;

3° Da lire 3 per ciascun foglio di tutti indistintamente gli atti indicati nel precedente n. 2, lettera *d*) quando riguardano la giurisdizione del Tribunale sciaritico superiore e della Corte d'appello e per ciascun foglio dei certificati del casellario giudiziario, degli atti e verbali di remissione di querela, delle sentenze degli arbitri, delle procure alle liti e delle procure speciali per un determinato atto o contratto.

Per le copie degli atti notarili in forma esecutiva è pre-

scritto l'uso della carta bollata da lire 3 per il primo foglio e da lire 2 per i fogli successivi.

Per gli atti di cui al presente articolo e copie relative redatti in lingua araba, per gli atti ricevuti dai pubblici funzionari amministrativi, per le scritture private non autenticate di locazione di beni immobili ed in genere per le petizioni, istanze, verbali ed atti di cui al n. 1, lettere *b*), *c*) e *d*), e di cui al n. 2, lettera *c*), in luogo della carta bollata resta facoltativo l'uso della carta semplice alla quale però dovranno applicarsi a cura dell'ufficio di esazione o dell'arbitro conciliatore, per gli atti che lo riguardano, ed in relazione alla dimensione della carta, marche dello stesso importo della carta bollata prescritta nei singoli casi.

Per le cambiali ed altri effetti di commercio è obbligatorio l'uso dei foglietti speciali che nella filigrana, nella dimensione e nei distintivi sono uguali a quelli del Regno con le varianti che saranno determinate dalle istruzioni.

Art. 5.

Uso della carta filigranata e bollata.

Gli originali e le copie degli atti civili, amministrativi, commerciali e giudiziali redatti in carta bollata devono essere scritti in modo che ogni linea non contenga meno di quattordici nè più di ventotto sillabe, salvo la compensazione tra le eccedenze e le deficienze che si verifichino nello stesso foglio.

Per gli atti redatti in lingua araba il limite delle parole per ciascuna linea è da dodici a venti.

Queste disposizioni si applicano anche agli atti stampati e litografati su carta filigranata e bollata, comprese le comparse di risposta e di replica, le conclusioni e le relative postille ed aggiunte.

Quando per un atto da redigersi su carta bollata sia dovuto il pagamento della tassa fissa da corrispondere mediante marche, il maggior valore della carta impiegata può tener luogo delle marche prescritte.

L'uso della carta bollata può tener luogo della tassa fissa da corrispondersi mediante marche allorquando per l'atto cui si riferisce la tassa non sia obbligatoria la redazione su carta bollata.

Sulla carta filigranata e bollata non si può eccedere il numero delle linee in essa tracciate o scrivere fuori delle linee e nei margini del foglio, fatta eccezione per gli atti e scritti riprodotti colla stampa e colla litografia; però ogni foglio intero o stampato o litografato non può contenere più di 120 linee.

E' vietato inoltre di fare nel medesimo foglio bollato sia per originale che per copia due o più atti distinti soggetti alla tassa sugli affari e di apporre sugli atti e scritti, già sottoposti a tassa, postille o clausole modificative. Queste aggiunte sono considerate come nuovi atti e sottoposte alla tassa per esse dovuta, con le penalità relative, salvo i casi previsti dall'art. 1331 del Codice civile.

E' del pari vietato di fare uso di qualunque specie di carta bollata che presenti alterazioni nel bollo, nella filigrana o nella dimensione.

Art. 6.

Applicazione ed annullamento delle marche.

Agli atti che emanano dalle autorità e da pubblici uffici, e per i quali la tassa deve essere soddisfatta mediante applicazione di marche, queste sono apposte da chi li rilascia, in modo che il loro numero non sia mai superiore a cinque e debbono essere annullate mediante un timbro a calendario con la leggenda dell'ufficio. In mancanza del timbro l'annullamento si fa scrivendo sulla marca parte della data e parte della firma dell'ufficiale che procede all'annullamento. Parimenti con parte della data e della firma o con apparecchi automatici a perforazione, sono annullate le marche applicate dalle parti sugli atti da esse redatti senza intervento di alcun ufficiale pubblico. In tutti i casi l'applicazione e l'annullamento della marca devono essere contemporanei alla formazione dell'atto e salvo quando non sia diversamente stabilito nella tariffa allegata l'applicazione e l'annullamento delle marche devono essere fatti esclusivamente dagli uffici di esazione.

Art. 7.

Pagamento della tassa dovuta sugli atti e contratti scritti mediante versamento diretto - Accertamento del valore tassabile.

Tutti gli atti, soggetti alla tassa da pagarsi mediante versamento diretto di denaro, devono essere presentati in originale all'ufficio incaricato di liquidarla sulla base degli atti stessi e di riscuoterla e dovranno contenere tutti gli elementi di fatto per la liquidazione della tassa medesima.

Qualora poi questi manchino l'Ufficio inviterà l'esibitore a supplire mediante dichiarazione, sindacabile dall'Ufficio stesso, il quale, in difetto, provvederà da sè alla valutazione.

Se il corrispettivo del contratto debba essere ulteriormente liquidato ed accertato la tassa si applica sopra una valutazione provvisoria eseguita dall'ufficio d'accordo con le parti o sul valore dichiarato nel contratto stesso dalle parti medesime, e si regola poi in modo definitivo quando potranno accertarsi tutti gli elementi necessari alla valutazione, facendosi luogo a supplemento o restituzione ai termini del successivo art. 24, secondo che l'importo definitivamente accertato risulti maggiore o minore di quello già sottoposto a tassa.

Nei trasferimenti di beni immobili e di diritti reali a qualunque titolo, se il valore dichiarato dalle parti non sia ritenuto congruo e se non sia possibile aumentarlo mediante bonario componimento, l'ufficio riscuoterà provvisoriamente la tassa sul valore dichiarato e promuoverà l'accertamento del valore a' termini del primo comma dell'art. 21 riscuotendo, ove ne sia il caso, la tassa corrispondente al maggior valore ed eventualmente la sopratassa di cui all'art. 26. Tale accertamento dovrà essere promosso nel termine di cento giorni dal pagamento della tassa principale.

Art. 8.

Pagamento della tassa sui trasferimenti per causa di morte.

Per la liquidazione della tassa dovuta sui trasferimenti di beni mobili ed immobili e diritti di qualsiasi specie per causa di morte dovrà presentarsi una denunzia su modulo che verrà distribuito dall'ufficio di esazione con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data del decesso, il nome degli eredi ed i loro rapporti di parentela con l'autore della successione e con la descrizione particolareggiata dei beni caduti in successione.

Ai cittadini libici ed ai sudditi stranieri mussulmani ed israeliti è concessa facoltà di presentare in luogo della denunzia un ilmuhaber dell'Imam o del Muktar, vistato dal Tribunale sciaritico di primo grado o dal Tribunale rabbinico, i quali dovranno inoltre determinare nell'atto stesso la ripartizione delle singole quote spettanti agli eredi.

Una copia in carta libera di detto ilmuhaber dovrà essere depositata presso l'ufficio di esazione.

Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento dell'aperta successione risultante da atto pubblico anteriore all'apertura della successione o da sentenza di data anteriore alla apertura della successione, quand'anche sia passata in giudicato posteriormente.

Sono parimenti ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi nascenti da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione in uno dei modi indicati dall'articolo 1327 del Codice civile, che non sia la morte o la fisica impossibilità di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritte.

Agli effetti della data certa non sono ritenute valide le autenticazioni di firma o di sigillo (taba), quando anche redatte nella forma dell'articolo 1323 del Codice civile, se le autenticazioni stesse non risultino annotate anteriormente all'apertura della successione.

Sono pure ammessi in deduzione i debiti di commercio esercitato in Tripolitania o in Cirenaica quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle vigenti leggi.

Perchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che l'erede lo giustifichi producendo i titoli dei debiti o in originale o in copia unitamente ad una dichiarazione fatta da lui e dai creditori, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione. Tale dichiarazione, esente da qualsiasi tassa dovrà essere vistata, per la verità delle firme, dal giudice regionale o da un notaio o dal cadì.

Art. 9.

Termine per la presentazione degli atti o delle denunzie.

La presentazione degli atti indicati nell'art. 7 deve essere eseguita prima che di essi si faccia uso e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data della loro formazione.

Si fa uso degli atti e scritti quando si producono in giudizio o a pubblici ufficiali per farli valere o quando si rilasciano alle parti a favore delle quali sono formati, o quando in qualunque modo, si mettono in esecuzione.

La produzione delle denunzie o del certificato dell'Imam o del Muktar per i trasferimenti causa di morte deve farsi entro quattro mesi dalla apertura della successione, se questa è avvenuta in Tripolitania o in Cirenaica e entro dodici mesi, se è avvenuta altrove.

Gli atti ed i contratti soggetti a condizione sospensiva devono essere presentati due volte: la prima volta alla formazione, la seconda all'avveramento della condizione, nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

Nello stesso termine di giorni trenta devono essere dichiarate le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, i maggiori corrispettivi dei contratti di cui al secondo capoverso del precedente art. 7 ed, in genere, ogni tacita rinnovazione o prosecuzione di contratti.

Art. 10.

Presentazione degli atti e delle denunzie e pagamento della relativa tassa.

La presentazione degli atti, stipulati o redatti senza intervento di notaio o di altro pubblico ufficiale, e delle denunzie dei maggiori corrispettivi relativi agli stessi e quelle riguardanti la tacita prosecuzione o rinnovazione dei contratti deve essere fatta a cura delle parti contraenti, che sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa da eseguirsi contemporaneamente alla presentazione e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo.

Per gli atti notarili e per gli atti o le denunzie di cui al precedente comma, riguardanti qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, l'obbligo della presentazione e del pagamento della tassa spetta al notaio ed ai rispettivi segretari o delegati salvo il diritto di regresso verso i contraenti.

Alla presentazione delle denunzie o dei documenti prescritti per i trasefrimenti a causa di morte sono obbligati gli eredi, i quali sono responsabili pure solidalmente del pagamento della tassa, da soddisfarsi entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.

Nello stesso termine deve essere pagata la tassa nei casi di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Art. 11.

Persone obbligate alla presentazione degli atti giudiziari e al pagamento della relativa tassa.

Per le sentenze, decreti o provvedimenti e per tutti gli atti che emanano dalla autorità giudiziaria ordinaria, sciaritica e rabbinica o che sono, comunque, ricevuti o compiuti coll'intervento dei cancellieri o dei funzionari di segreteria, l'obbligo della presentazione spetta ai cancellieri o segretari medesimi entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o dalla emanazione dell'atto.

Al pagamento della tassa sono solidalmente tenute le parti istanti o quelle che fanno uso delle sentenze, dei decreti, dei provvedimenti e degli altri atti di cui sopra ed i rispettivi loro procuratori nonchè le parti a carico delle quali sieno state poste le relative spese in proporzione della loro condanna. A questo effetto quando la sentenza non venga pubblicata alla udienza stessa in cui la causa risulta istruita e non sieno presenti tutte le parti, i cancellieri, unitamente alla notifica prescritta dall'art. 44 penultimo capoverso, dell'ordinamento giudiziario, devono invitare le parti istanti ed i procuratori ad effettuare il pagamento della tassa direttamente all'ufficio di esazione entro il termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione. Ai procuratori è riservata l'azione di regresso verso le parti per il rimborso delle tasse pagate per loro conto.

Nelle cause promosse davanti le autorità giudiziarie senza l'assistenza dei procuratori e per gli atti diversi da sentenze, soggetti a tassa mediante versamento diretto, è fatto obbligo alle parti istanti o richiedenti di depositare in Cancelleria una somma uguale al minimo della tassa stabilita dalla annessa tariffa per tali sentenze od atti.

Per gli atti soggetti a tassa, redatti dagli ufficiali giudiziari, spetta a costoro l'obbligo della presentazione e del pagamento.

Art. 12.

Annotazione e dichiarazione di pagamento della tassa.

Il funzionario che liquida la tassa soggetta a versamento diretto ne prende nota in apposito registro, in cui fa un cenno sommario dell'atto o del trasferimento tassato. Dell'avvenuto pagamento della tassa egli sull'atto che restituisce alla parte fa analoga dichiarazione firmata e munita del timbro a calendario, con riferimento al registro.

Per la tassa sui trasferimenti di beni a causa di morte, la dichiarazione è fatta sul relativo certificato, da rilasciarsi agli eredi dall'ufficio di esazione e sull'originale ilmuhaber dell'Imam o del Muktar rilasciato a' sensi del precedente art. 8.

Per la tassa dovuta sui maggiori corrispettivi dei contratti ed in tutti i casi in cui non sia necessario la materiale annotazione di cui al primo comma del presente articolo verrà rilasciata apposita ricevuta staccata da un bollettario speciale a madre e figlia.

Art. 13.

Deposito e custodia delle copie degli atti e delle denunzie.

I richiedenti la formalità della annotazione dovranno consegnare all'Ufficio di esazione insieme all'atto originale una copia in carta libera, certificata conforme, di tutti gli atti privati, siano o no autenticati, quando contengono convenzioni di qualsivoglia specie o costituiscano obbligazione od estinzione di obbligazione. Non occorre l'esibizione della copia quando tali contratti sieno scritti in lingua araba.

Tali copie e le traduzioni degli atti scritti in lingua araba devono essere custodite negli archivi dell'Ufficio di esazione in fascicoli, numerandole progressivamente con riferimento al registro di esazione.

Allo stesso modo dovranno essere custodite e classificate le denunzie ed i certificati di successione depositati a norma del precedente art. 8.

Art. 14.

Liquidazione della tassa - Applicazione della tariffa.

La tassa si applica agli atti e scritti secondo l'intrinseca loro natura e gli effetti che essi producono. Qualora un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti, dovrebbe essere soggetto a tassa in ragione del valore, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa, deve essere gravato con la tassa stabilita dall'articolo di tariffa che più si accosta alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Se in un atto sono più disposizioni indipendenti e non derivanti necessariamente le une dalle altre, le quali siano soggette a diverse tasse in ragione del valore, ciascuna disposizione è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che contiene più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre deve considerarsi, nei riguardi della tassa, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

La tassa proporzionale o fissa sulle sentenze definitive emanate sopra una domanda la quale si appoggi ad una convenzione verbale sarà riscossa indipendentemente da quella dovuta sulla convenzione stessa secondo la sua natura.

Se in un atto sono inseriti od enunciati altri atti che, per la loro natura e per il tempo in cui furono stipulati fossero soggetti a tassa senza che questa risulti soddisfatta, si esige, non soltanto la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa dovuta per gli atti scritti inseriti ed enunciati, oltre le penalità relative, se ne sia il caso.

Art. 15.

Denunzie dei titoli negoziabili delle Società, Istituti ed Aziende industriali e commerciali e pagamento della tassa relativa.

Le Società, gli Istituti, gli stabilimenti industriali e commerciali, aventi sede in Colonia, che emettono titoli negoziabili soggetti alla tassa annuale stabilita dall'art. 32 della allegata tariffa, dovranno denunziarli all'ufficio di esazione del luogo nel quale hanno la sede principale indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi entro sessanta giorni dalla data di ciascuna emissione.

La tassa sarà pagata in due rate semestrali posticipate computabili dal primo luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi ed estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intero semestre.

Per la omessa o ritardata denunzia dei titoli sarà dovuta una sopratassa uguale alla tassa.

Per la denunzia infedele sarà parimenti applicata una sopra tassa uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

Il ritardo oltre trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali darà luogo ad una sopratassa uguale ad un decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 16.

Denunzie speciali per l'accertamento della tassa sui trasferimenti dei beni mobili e valori mobiliari.

I detentori, per qualsiasi titolo, di denari, valori ed oggetti appartenenti a successioni apertesi dopo l'attuazione delle presenti norme non potranno consegnarli all'erede o legatario o altro avente causa o interesse, senza averli prima denunziati all'ufficio di esazione competente ed avere la prova che è stata pagata la relativa tassa.

Gli istituti di credito, le Società e le ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati od obbligazioni od altri titoli di qualunque specie, tanto definitivi quanto provvisori non potranno prendere nota sulle loro scritture, nè addivenire ad altre operazioni, in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza aver prima la prova che ne fu fatta denunzia all'ufficio di esazione competente e ne fu pagata la relativa tassa.

Coloro che hanno conoscenza della morte del concessionario o di uno dei concessionari delle cassette di sicurezza non potranno aprirle o farle aprire senza la redazione di inventario da parte di notaio o di un rappresentante dell'ufficio di esazione all'uopo delegato e non potranno permettere il ritiro dei titoli e valori custoditi nelle cassette senza la prova che ne fu pagata la tassa relativa.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono tenuti personalmente al pagamento della tassa di successione e delle relative pene pecuniarie esigibili sui titoli e valori come sopra specificati o che siano contenuti nelle cassette medesime, salvo l'eventuale rivalsa contro gli eredi e legatarî: sono inoltre tenuti in proprio al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento.

La stessa pena è a carico dei locatori delle cassette ove abbiano preso parte alla contravvenzione.

Art. 17.

Obblighi dei giudici e dei pubblici ufficiali.

E' proibito ai giudici di dare provvedimenti, di procedere a legalizzazioni o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri o libri che siano in contravvenzione al presente decreto.

Lo stesso divieto è fatto ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni.

E' pure proibito ai cancellieri, segretari, archivisti, arbitri, periti, ufficiali giudiziari, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio ad atti o scritti, per i quali non sia stata pagata la tassa dovuta, di dare corso ai medesimi, di riceverli in deposito, di spedirne copie, di citarli nei loro atti o scritture o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti penali e di materiale descrizione di atti negli inventari o in atti conservativi.

Se, tuttavia, sia giustificata l'urgenza o la necessità di un provvedimento conservativo, il giudice può assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, sempre, però, che resti in cancelleria l'atto, lo scritto o il registro che fu trovato in contravvenzione, e ne sia data pronta comunicazione all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa.

Per le cambiali e gli altri recapiti di commercio per i quali non sia stata regolarmente soddisfatta la tassa dovuta, il giudice deve dichiararne d'ufficio la inefficacia cambiaria.

Art. 18.

Obblighi dei notai, segretari, archivisti, ecc.

I notai, i segretari, gli archivisti e tutti i funzionari che rilasciano copie di atti, scritti e documenti devono indicare nelle copie stesse la data e il numero della annotazione, fatta sull'originale, del pagamento della tassa, l'importo della stessa e l'ufficio al quale fu pagata e, in caso di tassazione effettuata con marche, si dovrà indicare il valore e la data di annullamento di esse.

Uguale menzione si deve fare riguardo agli atti, ai documenti e agli scritti che si debbano citare in altri atti o scritti.

La mancanza di questa citazione rende esigibile su questi ultimi atti e sulle copie anzidette anche le tasse relative a quelli menzionati o trascritti, qualora non si dia la prova dell'avvenuto pagamento, salvo il disposto dell'articolo 27, n. 1.

La trascrizione delle cambiali nell'atto di protesto, prescritto dall'articolo 305 del Codice di commercio, non può essere eseguita dai notai e dagli ufficiali giudiziari se non sulla presentazione dell'originale titolo che abbia scontata la tassa prescritta. Gli stessi notari ed ufficiali giudiziari devono ancora nell'atto di protesto fare menzione dell'ammontare della tassa pagata per il titolo stesso e, quando questo sia munito di marche da bollo o di visto per bollo, devono inoltre indicare l'ufficio che ha apposto la marca od il visto e la data della apposizione.

Art. 19.

Repertorio degli atti.

I notai, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari presso la Corte di appello ed i Tribunali, ed i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici terranno uno speciale repertorio sul quale inscriveranno in succinto, giorno per giorno, senza spazi in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data tutti i loro atti, contratti, sentenze, decreti, provvedimenti o processi verbali che a norma del presente decreto sono soggetti obbligatoriamente a tassa, richiamando, di contro a ciascun atto, gli estremi della seguita annotazione.

Dall'obbligo della iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

Il repertorio dovrà essere presentato per il visto all'ufficio di esazione entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno e dovrà prodursi ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della esazione e della revisione della tassa sugli affari.

I Tribunali sciaritici di primo grado e superiore ed i Tribunali rabbinici, nonchè i collegi di conciliatura e gli arbitri conciliatori sono esentati dall'obbligo della tenuta del repertorio ma dovranno presentare, ad ogni richiesta, ai funzionari incaricati della esazione e della revisione della tassa i registri nei quali trascrivono i loro atti.

Art. 20.

Ispezioni e ricerche eseguibili dai funzionari incaricati del servizio della tassa sugli affari.

I notari, cancellieri, funzionari, ufficiali e segretari indicati dal precedente articolo per gli atti e registri dei quali sono depositari, purchè non si tratti di testamenti finchè sono viventi i testatori, hanno obbligo di darne comunicazione ad ogni richiesta ai funzionari od incaricati del servizio di applicazione o di revisione della tassa sugli affari e di lasciar prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravvisassero necessarie nell'interesse dell'amministrazione.

Agli stessi è parimenti fatto obbligo di rilasciare, dentro il termine di giorni dieci dalla richiesta ufficiale, gratuitamente, in carta libera, autenticati della loro firma e bollo, ai funzionari o incaricati del servizio della tassa sugli affari, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

I predetti funzionari od incaricati del servizio della tassa sugli affari potranno altresì, previa autorizzazione del Governatore, prendere in esame i libri, registri, minutari, atti, scritti e carte di tutti gli istituti di credito, Società ed aziende industriali e commerciali, dei commercianti, tipografi, albergatori e locandieri ed in genere di tutti coloro che per espressa disposizione di legge devono tenere libri e registri soggetti a tassa.

Art. 21.

Controversie.

Le contestazioni relative alla estimazione degli immobili o dei diritti reali da assoggettare a tassa proporzionale di trasferimento sono deferite al capo dell'Ufficio fondiario che decide definitivamente sentita la Commissione consultiva istituita, presso l'Ufficio stesso, dalle norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari, integrata coll'intervento del capo dell'Ufficio per le opere pubbliche e del capo dell'ufficio agrario.

Tutte le altre controversie che insorgono nella applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, relative all'obbligo del pagamento della tassa, alla liquidazione della stessa e alle pene pecuniarie, sono deferite al giudizio di una Commissione nominata ogni anno dal Governatore per ogni località sede di Tribunale regionale e composta di un magistrato che ne è il presidente, di un funzionario civile del Governo e di un notabile.

Il notabile deve essere italiano per le controversie interessanti cittadini italiani o stranieri e cittadino libico per quelle interessanti i cittadini libici ed i sudditi stranieri. Per le controversie in cui abbiano interesse contemporaneamente gli uni e gli altri, intervengono alla decisione entrambi i notabili e, in questo caso, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Un funzionario, pure designato dal Governatore, disimpegna le mansioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudica sul ricorso delle parti interessate, tenendo conto delle deduzioni scritte dall'ufficiale incaricato della applicazione della tassa e sentito il parere dell'ispettore.

La decisione della Commissione deve essere comunicata con gli atti all'ufficio di esazione, il quale notifica la parte dispositiva di essa ai ricorrenti, a norma del primo comma dell'art. 28.

Art. 22.

Ricorsi contro le decisioni della Commissione.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso, per violazione di legge, al Ministero delle Colonie.

L'Ufficio di esazione, ove intenda impugnare il giudizio della Commissione di prima istanza, deve dichiararlo nell'atto di notificazione della decisione indicando sommariamente il motivo del ricorso.

I contribuenti devono presentare all'ufficio di esazione il proprio reclamo diretto al Ministero entro trenta giorni dalla notificazione della decisione.

Il Ministero può accogliere o respingere i reclami per motivi anche diversi da quelli esposti nei ricorsi o nei controricorsi.

Contro le decisioni delle Commissioni non impugnate in termine utile e contro quelle del Ministero non è ammesso alcun reclamo, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 23.

Controversie riservate alla conoscenza del Tribunale.

Sono portate a conoscenza del Tribunale regionale unicamente le controversie che possono insorgere nel procedimento di esecuzione per la riscossione della tassa a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 28.

Art. 24.

Rimborsi e supplementi - Prescrizioni.

La tassa riscossa in conformità del presente decreto e dell'annessa tariffa non è soggetta a restituzione, salvi i casi specificati nella tariffa medesima e quelli di indebito pagamento, per errore materiale di conteggio.

Nei casi di tassazione provvisoria, di cui al terzo comma dell'art. 7, avrà luogo la restituzione della tassa, purchè ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno dell'accertamento del prezzo o corrispettivo finale del contratto e sempre quando il minor corrispettivo non dipenda da risoluzione del contratto stesso.

Nello stesso termine di sei mesi, decorribili dal giorno in cui l'ufficio di esazione sia venuto a conoscenza della liquidazione del maggior corrispettivo, nei casi di tassazione provvisoria, dovrà essere notificato l'avviso di pagamento della tassa complementare dovuta.

Nei casi di errore materiale occorre fare domanda alla Commissione, di cui all'art. 21, secondo comma, entro sei mesi dalla data del pagamento indebito, esibendo una copia conforme dell'atto o il documento comprovante il pagamento stesso. Delle tasse riscosse in meno per errori di fatto o di diritto, l'Amministrazione può ripetere il pagamento nelle forme indicate all'art. 28 purchè l'invito venga notificato al debitore, o ai suoi aventi causa, entro tre anni dalla data del pagamento insufficiente.

Nel periodo di dieci anni si prescrive l'azione dell'amministrazione per il ricupero della tassa non pagata.

Il termine decorre dalla scadenza di quello fissato pel pagamento della tassa.

Art. 25.

Atti fatti nel Regno o nelle altre colonie od all'Estero con effetto in Libia e viceversa.

I documenti, gli atti e i contratti formati nel Regno o nelle altre Colonie e per i quali sono state pagate le tasse ivi stabilite, possono usarsi nella Tripolitania e Cirenaica senza essere soggetti a quelle imposte col presente decreto, fatta eccezione per gli atti di trasferimento di beni immobili posti in Tripolitania od in Cirenaica, per i quali, qualora il complesso delle tasse sugli affari pagate nel Regno o nelle altre Colonie sia minore della tassa stabilita dall'annessa tariffa, deve pagarsi in Colonia la differenza, entro il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 7.

Gli atti e i contratti formati in Tripolitania e Cirenaica per farne uso in Italia o nelle altre colonie italiane, ove esistano tasse sugli affari o che si riferiscono a beni ivi esistenti, sono soggetti ad una tassa corrispondente alla somma di quelle che sono dovute nel Regno o nelle altre colonie per gli atti e i contratti medesimi.

Se il bisogno di avvalersi degli atti e dei contratti nel Regno o nelle dette colonie sorga dopo che si è pagata la tassa dovuta a' sensi dell'annessa tariffa, la differenza fra la tassa corrisposta e quella valutata come sopra deve essere versata presso gli uffici coloniali o presso gli uffici del Regno o delle dette altre colonie prima che degli atti e dei contratti ivi sia fatto uso.

Questa differenza non è dovuta qualora gli atti si debbano produrre in sede di ricorso, a norma dell'art. 22 o avanti le Commissioni arbitrali che si riuniscono nel Regno, per contestazioni insorte nella esecuzione di contratti per opere pubbliche.

Dei contratti previsti nel secondo e terzo comma devesi presentare copia conforme all'ufficio di esazione al momento della liquidazione della tassa o della differenza, salvo che tale copia non sia già stata presentata a' sensi del primo comma dell'art. 14.

Gli atti provenienti dall'estero sono soggetti a tassa prima che se ne faccia uso in Colonia, però trattandosi di atti comunque relativi a beni immobili ivi situati o a diritti reali ad essi inerenti, devono in ogni caso essere presentati all'Ufficio di esazione non oltre il termine di dodici mesi dalla loro data.

Gli atti ed i trasferimneti che a' sensi del presente articolo o per disposizione della allegata tariffa sono soggetti alla tasse vigenti nel Regno o nelle altre Colonie, saranno soggetti altresì a tutte le addizionali e sopratasse di qualsiasi natura ed importo applicabili nel Regno o nelle altre Colonie, alla data del trasferimento o alla formazione dell'atto.

Art. 26.

Sopratasse per gli atti e denunzie soggetti a tassa mediante versamento diretto.

L'omessa presentazione, nei casi e nei termini prescritti, degli atti, dei documenti e delle denunzie indicati negli articoli 7 e 8 e le omissioni di beni delle denunzie di successione fatte direttamente dagli interessati, sono puniti con una sopratassa uguale a due volte la tassa dovuta per gli atti e trasferimenti relativi.

Questa sopratassa è dovuta in proprio dalle persone obbligate alla presentazione o alla denunzia ai termini degli articoli 10 e 11.

La presentazione tardiva degli atti e documenti e delle denuncie anzidetti che venga fatta entro l'anno dalla formazione degli atti e prima che di essi siasi fatto uso, o dalla verificata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, è punita con una sopratassa eguale alla tassa e sarà ridotta al decimo qualora la presentazione degli atti o la denuncia abbiano luogo non oltre trenta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini. Tale penalità non potrà mai essere inferiore a lire cinque.

Nessuna sopratassa sarà applicabile quando la tardiva presentazione provenga da impedimento di forza maggiore, debitamente giustificato e riconosciuto dall'ufficio di esazione, e purchè sia eseguita la formalità della annotazione entro il termine di trenta giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

I contraenti, che negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito abbiano indicato un prezzo o un valore inferiore a quello che sia accertato a norma dell'art. 21, incorrono solidalmente nella sopratassa uguale alla tassa dovuta sulla differenza tra il valore indicato nell'atto e quello accertato, quando la differenza stessa non superi il 20 per cento. Negli altri casi la sopratassa è del doppio.

Uguali sopratasse saranno dovute per le differenze di valore accertato relativamente alle denuncie di successione fatte direttamente dagli interessati.

Il pagamento della tassa oltre i termini fissati è punito con una sopratassa eguale a un decimo della tassa medesima.

Art. 27.

Altre penalità e contravvenzioni.

Si applicano inoltre le seguenti pene pecuniarie:

1° Di lire trenta per la violazione degli obblighi imposti ai notari ed ai funzionari dagli articoli 17 e 18 e per qualunque altra contravvenzione alle disposizioni del presente decreto commessa dai giudici, cancellieri, altri funzionari dell'ordine giudiziario e ufficiali giudiziari, nonchè dai funzionari ed ufficiali del Governo e delle pubbliche amministrazioni, dagli archivisti, notari, avvocati, procuratori, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti o professioni.

Tale pena pecuniaria deve essere soddisfatta in proprio dal contravventore indipendentemente dalle sopratasse e pene pecuniarie dovute dalle parti interessate;

2° Di centoventi volte la tassa o la parte di essa non pagata, col minimo di lire trenta, per le contravvenzioni relative al pagamento della tassa doputa sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

3° Di lire dieci per ogni atto o autenticazione non iscritta a repertorio e per ciascuna mancanza o inadempienza alle prescrizioni dell'art. 19;

4° Di lire cinquanta per ciascun rifiuto, debitamente comprovato, alle disposizioni dell'art. 20;

5° Di lire venticinque nei casi in cui siasi contravvenuto agli obblighi imposti dal presente decreto o dalla annessa tariffa per gli atti e documenti da redigersi in carta filigranata o da assoggettarsi a tassa fissa mediante apposizione di marche.

Uguale pena sarà dovuta in proprio da coloro che ricevessero quietanze ordinarie non regolarmente assoggettate alla prescritta tassa.

Non vi è contravvenzione quante volte risulti provato che la mancanza o la insufficienza della tassa tragga origine, nei casi di urgenza, dalla impossibilità di procurarsi la carta bollata o le marche necessarie e purchè tale circostanza si faccia risultare nel contesto dell'atto e questo sia presentato entro cinque giorni per la regolarizzazione all'ufficio di esazione;

6° Di lire cinquecento a carico dei rivenditori o di chi faccia uso di carte da giuoco per cui non sia stata corrisposta la tassa dovuta; e di lire mille per la vendita di carte da giuoco col bollo falsificato e per ogni altra frode diretta ad evitare il pagamento della tassa, salvo in ogni caso, le maggiori sanzioni stabilite dalle leggi penali;

7° Di lire mille a carico di chiunque venda o faccia uso di valori bollati comunque falsificati;

8° Di lire trenta per ogni altra contravvenzione al presente decreto ed all'annessa tariffa per cui non sia stata determinata una pena particolare.

Per le penalità incorse a' termini del presente articolo è ammesso il ricorso per grazia sovrana.

Art. 28.

Procedura per la esazione coattiva della tassa.

Qualora i debitori della tassa non la paghino spontaneamente nel termine stabilito, l'ufficio d'esazione notifica loro a mezzo dell'ufficiale giudiziario l'invito a soddisfarla entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito stesso.

Nello stesso termine gli interessati possono impugnare la liquidazione della tassa con regolare reclamo che deve essere presentato all'ufficio d'esazione.

Il reclamo non ha corso se prima o contemporaneamente non si sia pagata la tassa.

La mancanza di reclamo o il rigetto del medesimo a norma degli articoli 21 e 22 rende definitiva la tassa liquidata, salvo il disposto dell'art. 24.

In tutti i casi in cui occorre procedere coattivamente per la riscossione della tassa l'ufficio emette l'atto d'ingiunzione, che consiste nell'ordine di pagare entro trenta giorni la somma dovuta, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione diventa esecutiva col visto del Presidente del Tribunale ed è notificata nella forma delle citazioni.

Art. 29.

Procedura per le contravvenzioni.

L'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 27 del presente decreto e di quelle particolarmente indicate nella tariffa, salvo i casi in cui la pena deve essere stabilita da altra autorità, è fatto dai funzionari incaricati del servizio della tassa sugli affari in base anche alle denunzie che loro venissero presentate dai funzionari in genere e dagli agenti della forza pubblica in specie. In tal caso ai militi od agenti della forza pubblica scopritori o denunzianti delle contravvenzioni spetta un sesto del prodotto netto delle pene pecuniarie, prelevato il decimo per le spese di esazione.

Constatato il fatto contravvenzionale l'incaricato del servizio di esazione notifica, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ai contravventori, il verbale di contravvenzione, con invito per il pagamento delle pene pecuniarie incorse nel termine di giorni trenta e quindi procede ulteriormente in conformità dell'art. 28.

La dichiarazione di pagamento della pena pecuniaria è fatta sul documento in contravvenzione ed in mancanza di esso, sul verbale constatante la contravvenzione medesima.

Il processo verbale non viene compilato se il contravventore paga immediatamente senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse corrispondenti.

Art. 30.

Responsabilità dell'ufficiale liquidatore.

Il funzionario incaricato della applicazione e della riscossione della tassa è personalmente responsabile del danno derivante all'Amministrazione da ogni sua colpa per mancato o inesatto adempimento degli obblighi impostigli dal presente decreto.

Art. 31.

Contratti stipulati tra l'Amministrazione coloniale e i privati.

Negli atti stipulati fra l'Amministrazione coloniale e i privati la tassa è a carico dell'acquirente, cessionario, o deliberatario nelle vendite, cessioni. aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili o immobili e nelle concessioni di questi ultimi sotto qualunque forma; del conduttore negli atti di locazione, degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni, della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'Amministrazione coloniale e dei particolari, che contrattano con essa, in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni.

Per la tassa o parte di tassa a carico dell'Amministrazione coloniale non si fa luogo a riscossione.

Gli atti stipulati nello interesse esclusivo dell'Amministrazione coloniale, e per i quali la tassa fa carico alla stessa, saranno annotati gratuitamente.

Art. 32.

Esenzione.

Sono esenti da tassa:

1° Gli atti designati dalla tariffa per un diritto fisso quando sono rilasciati nell'interesse dell'Amministrazione coloniale a richiesta degli uffici che la rappresentano, purchè vi sia fatto analogo cenno;

2° Gli atti occorrenti nei giudizi penali, e nelle procedure per i piccoli fallimenti, a norma della legge 24 maggio 1903, n. 107, esclusi i verbali di concordato e gli altri atti tassativamente indicati nella tariffa;

3° Gli atti e scritti concernenti la materia elettorale e quelli necessari per l'ammissione alle scuole primarie e per il servizio di leva;

4° I certificati, attestazioni, dichiarazioni fatte nell'interesse degli stabilimenti religiosi mussulmani o di beneficenza, delle moschee o nell'interesse delle persone delle quali sia constatata l'indigenza dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, ove trattisi di cittadini italiani o stranieri, e dell'Imam o del Muktar, con la conferma del Municipio o dell'ufficio di Governo del luogo di residenza, quando trattisi di cittadini libici o sudditi stranieri, purchè in tali atti sia indicato l'uso cui sono destinati ed il motivo per il quale vengono rilasciati in esenzione di tassa;

5° I certificati, le dichiarazioni ed i passaporti che possono occorrere a coloro che vanno in pellegrinaggio alla Mecca, a Medina, a Gerusalemme ed altri luoghi santi;

6° I certificati di vaccinazione;

7° Gli inviti, le notificazioni, gli avvisi intimati dalle pubbliche amministrazioni per l'accertamento e l'esazione di pubblici tributi o per qualsiasi ragione d'ufficio;

8° Gli atti del procedimento coattivo od esecutivo per la riscossione di qualsiasi diritto, tassa o rendita delle pubbliche amministrazioni quando la somma per cui si procede non superi lire 30;

9° I libri e quadernetti di private amministrazioni;

10° I mandati di pagamento rilasciati da pubbliche amministrazioni e da enti morali;

11° Le procure speciali pel ritiro di somme inscritte sui libretti nominativi delle casse postali di risparmio;

12° I vaglia postali e le girate relative e i libretti di risparmio postali. Per le quietanze sui vaglia postali è dovuta la tassa stabilita dall'art. 96 della annessa tariffa;

13° I testamenti fino al valore complessivo di lire 500;

14° Gli atti costitutivi delle Società di mutuo soccorso e delle cooperative di consumo e di lavoro, gli atti di recesso, di ammissione di soci e gli avvisi di convocazione nell'interesse delle società stesse;

15° Gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperative di consumo o di lavoro purchè siano rette con i principii e le discipline della mutualità, fatte nel quinquennio dell'atto di fondazione e purchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30.000;

16° I contratti anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera e servizi personali, dai proprietari o conduttori di aziende agricole e dagli esercenti d'industrie o commerci con i loro operai;

17° I registri dello stato civile;

18° Tutti gli atti che possono occorrere alla Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro o ai suoi assicurati in applicazione del R. D. 25 maggio 1913;

19° I conti dei tutori, curatori ed amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti a tassa al momento della loro formazione;

20° Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per la esecuzione e per gli effetti delle leggi fiscali purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni, anche in via amministrativa, contro le imposizioni sovraccennate;

21° Gli atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati, soggetti a tassa dal presente decreto o dalle disposizioni vigenti in materia doganale;

22° I ricorsi o gravami nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti e deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta, nonchè i ricorsi per grazia e qualunque istanza dei condannati, relative all'espiazione della pena;

23° Le note e quietanze per elemosine o per collette, debitamente autorizzate, in favore dei poveri, o per scopo esplicito e definitivo di beneficenza;

24° Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione in un istituto qualunque di beneficenza;

25° I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza;

26° Le domande ed i certificati di nascita occorrenti per ottenere i certificati del casellario giudiziale ed i certificati medesimi quando siano rilasciati ad operai per la loro ammissione alle Società di mutuo soccorso, nonchè ad operai o giornalieri per ricerca di lavoro od ammissione al lavoro, e purchè sia fatta menzione dell'uso speciale a cui sono destinati;

27° I libretti di matricolazione della gente di mare di prima categoria, il ruolo di equipaggio, i relativi fogli intercalari e il passavanti provvisorio, rilasciati gratuitamente dagli uffici di porto nella colonia e dai reali ufficiali consolari all'estero a tenore dell'art. 43 della legge 23 luglio 1896, n. 318;

28° Le domande di pensioni a favore dei militari resi inabili alla guerra o delle famiglie dei morti in guerra, i ricorsi, documenti, produzioni o decisioni in sede contenziosa relativa a tali pensioni;

29° Tutti gli atti, provvedimenti e sentenze nei giudizi per somministrazione di alimenti, quando la persona che promuove il giudizio e domanda gli alimenti sia ammessa al gratuito patrocinio e non le venga assegnata una somma mensile superiore alle lire 50;

30° Le citazioni per biglietto;

31° Gli atti inerenti all'esercizio della tutela di minori o interdetti, in quanto concernano l'integrazione della persona e l'accertamento delle attività patrimoniali, quando il patrimonio del minore o dell'interdetto non sia superiore a lire 3000, giusta le risultanze dell'inventario giudiziale;

32° Le traduzioni in lingua italiana di atti scritti in lingua diversa, anche se certificate da interpreti governativi o da periti interpreti, che si producono all'ufficio di esazione per l'accertamento e la liquidazione della tassa o nei ricorsi di cui agli articoli 21 e 22 o si producono all'Ufficio fondiario.

Cessa l'esenzione degli atti indicati ai numeri 7, 9, 12, 16, 19, 25, 27, quando si producono in giudizio o si inseriscono negli atti delle cancellerie giudiziarie o fanno parte integrante di atti pubblici e privati soggetti a tasse.

Art. 33.

Gratuito patrocinio.

Ferme le disposizioni dell'articolo 914 del Codice di commercio per gli atti della procedura di fallimento, rimane sospesa l'esazione della tassa per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia, nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dell'Amministrazione coloniale o di altra Amministrazione dello Stato o di enti che abbiano carattere di beneficenza o di previdenza pubblica, in quelli promossi dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge e del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Questa disposizione comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatori e gli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimenti agli atti, scritti e documenti, che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati, con avvertenza però che, nelle cause interessanti persone ed enti morali ammessi al beneficio dei poveri, in ciascun atto ed in ciascuna copia deve essere citato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Trattandosi di atti e di documenti e copie da prodursi in giudizio deve esservi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati. Sono esclusi dalla sospensione delle tasse quei documenti che, all'inizio delle cause o dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione al presente decreto.

Art. 34.

Ricupero delle tasse nei giudizi di cui al precedente articolo.

Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate le Amministrazioni, gli enti e le persone indicate nel precedente articolo, si fa luogo all'esazione, verso le parti non ammesse al gratuito patrocinio, della tassa la cui esazione fu sospesa; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio o della quota di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Salvo sempre il rimborso delle spese anticipate, allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimento di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo di tutte le tasse e dei diritti ripetibili, pagherà entro lo stesso tempo la tassa per gli atti fatti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al 10 per cento della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, devono comunicare all'ufficio liquidatore gli atti soggetti a tasse con la nota riepilogativa, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto comminatoria della pena pecuniaria di lire 10 in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al gratuito patrocinio la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse sospese e dei diritti, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per esplicita rinunzia.

Nelle cause definitive per transazione tutte le parti s'intendono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese malgrado ogni patto contrario. La transazione dovrà risultare sempre da atto scritto avente data certa.

Art. 35.

Richiamo ai principi generali delle leggi e delle tariffe del Regno.

Per l'applicazione della tassa stabilita dal presente decreto e per l'interpretazione delle sue disposizioni e della relativa tariffa, qualora sorga dubbio riguardo ad un atto o scritto, si farà ricorso ai principi generali delle leggi e delle tariffe che nel Regno regolano la imposizione relativa all'atto stesso secondo la sua natura e gli effetti che produce, sempre quando i suddetti principi non siano derogati dal presente decreto o da altre disposizioni vigenti in Colonia.

Art. 36.

Attuazione delle presenti norme ed abrogazione delle precedenti disposizioni.

Le presenti norme e la tariffa annessa saranno pubblicate sui bollettini ufficiali della Tripolitania e della Cirenaica in lingua italiana e successivamente in lingua araba: andranno però in vigore nel ventesimo giorno dalla loro pubblicazione in lingua italiana e vi saranno sottoposti anche gli atti pubblici, sentenze e atti privati aventi data anteriore, compresi quelli soggetti ad approvazione ed omologazione che saranno posteriormente presentati per l'annotazione.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto ed alla annessa tariffa sono abrogate dalla attuazione del decreto medesimo.

Art. 37.

Amnistia e condono delle sopratasse e delle pene pecuniarie.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie incorse e non pagate prima della data del presente decreto ed è concessa amnistia per tutte le altre contravvenzioni alle norme della tassa sugli affari approvate con R. D. 22 giugno 1913, n. 948.

Il condono e l'amnistia non avranno luogo se, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto non siano pagate integralmente, per qualsiasi motivo, le tasse dovute ed inoltre non siano adempiute nello stesso termine, ed in quanto è possibile, le formalità prescritte.

Art. 38.

Disposizioni transitorie.

Gli atti formati anteriormente al 1° ottobre 1913 e che, a tale epoca, non avevano acquistato data certa, sono soggetti alle tasse prescritte dal presente decreto quando debbano usarsi in giudizio o prodursi presso i pubblici uffici per farli valere.

I reclami in appello al Governatore o contro le decisioni dei Governatori, pendenti alla data del presente decreto saranno decisi dal Ministero delle Colonie a' termini dell'art. 22.

Art. 39.

Istruzioni.

Con decreto del Ministro delle Colonie, potranno apportarsi varianti od aggiunte all'unito repertorio della tariffa e con apposite istruzioni ministeriali saranno impartite le norme necessarie per l'attuazione e per l'esecuzione del presente decreto.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Colonie
firmato: Federzoni.

TARIFFA.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa – Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa – Fissa – Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	CAPO I. ATTI CIVILI E COMMERCIALI E TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE.					
1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, permute, promesse di compra-vendita e qualunque altro atto civile, giudiziale e stragiudiziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su immobili, nonchè del diritto di escavare, di prendere materie da terreni o da miniere; concessioni di diritti di acqua; concessioni d'immobili in enfiteusi; cessione dei diritti spettanti così al concedente l'enfiteusi, come all'enfiteuta; affrancazioni e risoluzioni di rendite e di prestazioni enfiteutiche; costituzione di rendita fondiaria e sua risoluzione o riscatto mediante retrocessione del fondo, nonchè gli atti che, secondo il diritto indigeno, producono effetti analoghi (*Igiaratin*) e i decreti di cui all'art. 5 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099:	Per ogni 100 lire del prezzo risultante dall'atto, o sul maggior valore accertato in caso di contestazione dall'ufficio fondiario nei trasferimenti e degli immobili di maggior valore nelle permute. Per le concessioni fatte dall'amministrazione pubblica e per tutte le stipulazioni in cui il corrispettivo sia costituito da un'annua rendita, la tassa si liquida su un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione, e di ogni altro corrispettivo se si tratta di concessione a tempo indeterminato o per 20 e più anni, e trattandosi di concessione per un tempo minore di 20 anni sopra un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà, quanti sono gli anni della durata, e di ogni altro corrispettivo.			Mediante versamento diretto e non potrà mai essere inferiore a lire cinque.	Nei trasferimenti della nuda proprietà o dell'usufrutto il valore da assoggettarsi a tassa si ritiene uguale alla metà del valore della piena proprietà, salvo il pagamento della tassa sull'altra metà del valore quando si verifica la riunione. La tassa di cui alla lettera *a*) sarà applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle Società cooperative per costruzione od acquisto di case popolari od economiche, legalmente costituite in Tripolitania o in Cirenaica, coi quali a' termini degli statuti e dei regolamenti sociali vengono acquistate le aree fabbricabili o vengono assegnati ai soci cooperatori le case o porzioni di case dalle dette Società costruite o acquistate. Tale privilegio si estende fino a 10 anni dalla costituzione della Società e fino a quando il capitale sociale non abbia raggiunto 300.000 lire. Per fruire di tale riduzione le Società dovranno dimostrare con la produzione dei rispettivi bilanci e statuti di essere regolate e governate con le discipline e secondo i principi della cooperazione, e che i soci a cui saranno vendute le case o porzioni di case non sieno proprietari di altri fabbricati urbani di proprietà libera ad uso di abitazione civile.
	a) se di beni situati in Tripolitania o in Cirenaica.	—	5 00	—	—	
	b) se di beni situati all'estero o nelle altre colonie italiane ove non sia applicata la tassa sugli affari.	—	0 20	—	—	
2	Ricognizioni e rinnovazioni dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche e altre simili, pei quali già sia stata pagata la tassa.	E' dovuta una tassa distinta per ogni debitore non legato da vincolo di solidarietà che con lo stesso atto riconosce o rinnova il titolo.	—	5 00	Mediante versamento diretto.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
3	Cessione volontaria dei beni fatta dal debitore per essere venduti dalla unione o dalla massa dei suoi creditori; rinunzia al diritto di riscatto senza correspettivo e risoluzioni senza correspettivo di concessioni d'acqua.	Ogni atto.	—	5 —	Mediante versamento diretto.	
4	Concessione a titolo precario e senza correspettivo di un uso personale sopra immobili senza il godimento delle rendite o delle abitazioni, e concessioni consimili di servitù.	Ogni atto.	—	10 —	Id.	
5	Alienazione di mobili a titolo oneroso, promesse di compra-vendita di mobili, permute di mobili, abbandono di merci e di oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime.	La tassa si applica sul prezzo o correspettivo pattuito resultante dall'atto e sul maggior valore dei mobili nelle permute.	1 —	—	Id.	
6	Vendita di merci tra commercianti, di navi, di bestiame, di taglio di boschi e di prodotti agrari: convenzioni per pascolo od alimento di animali a tempo determinato.	La tassa si applica sul prezzo della vendita o sul correspettivo pattuito.	0 30	—	Id.	
7	Trasferimenti, per causa di morte, donazioni, liberalità ed assegnazioni a titolo gratuito per atti tra vivi della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni mobili od immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni di qualunque specie, ivi compreso il denaro ed i suoi rappresentativi, che hanno luogo:	Nei trasferimenti per causa di morte la tassa si applica sul valore risultante dalla denunzia diretta degli eredi o dal certificato dell'« Imam » o del «Muhtar» che gli eredi stessi devono esibire a termini dell'artic. 8 delle norme. Per le donazioni o per i trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi la tassa si applica sul valore dei beni risultante dall'atto o dichiarato dalle parti. In caso di contestazione il valore sarà determinato con le norme e le modalità stabilite dagli articoli 7 e 21 primo comma delle norme. I diritti di cui alla parte seconda del n. 1 si valutano nel modo ivi indicato.	—	—	Id.	Nei trasferimenti della nuda proprietà o dell'usufrutto il valore da assoggettarsi a tassa si ritiene uguale alla metà del valore della piena proprietà, salvo il pagamento della tassa nell'altra metà del valore, quando si verifica la riunione. Nelle trasmissioni per causa di morte il valore della mobilia compresa nella eredità è calcolato d'ufficio in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili e mobili e dei denari della eredità, eccettuato il caso che il valore della mobilia risulti da inventari di tutela o di eredità beneficiate o che in base ad atti o dichiarazioni delle parti risulti superiore al 5 per cento dell'attivo lordo ereditario.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	a) tra ascendenti e discendenti in linea diretta;	—	2 —	—	—	
	b) tra coniugi;	—	3 —	—	—	
	c) tra fratelli e sorelle;	—	4 —	—	—	
	d) tra zii e nipoti, prozii e pronipoti;	—	6 —	—	—	
	e) tra cugini germani ossia figli di fratelli e sorelle;	—	8 —	—	—	
	f) tra altri parenti, affini od estranei;	—	10 —	—	—	
	g) per gli istituti di beneficenza sottoposti alla vigilanza dell'Autorità governativa;	—	2 —	—	—	
8	Costituzione di fondazioni pie (*aucaf*);	La tassa si applica sul valore dei beni risultante dal l'atto.				
	a) a favore dei propri discendenti in linea retta o del coniuge;	—	3 —	—	—	
	b) a favore di altri parenti, affini od estranei;	—	6 —	—	—	
	c) a favore di istituti di beneficenza o che abbiano una pubblica utilità;	—	2 —	—	—	
9	Costituzioni di dote, liberalità o donazione tra gli sposi fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio;	La tassa si applica sullo intiero valore dei beni costituiti in dote e donati. I diritti di cui alla parte seconda del n. 1 si valutano nel modo ivi indicato			Mediante versamento diretto.	E' ammessa la restituzione della tassa pagata in caso di annullamento o di risoluzione delle convenzioni matrimoniali, purchè queste siano risolute ed annullate anteriormente al matrimonio. La domanda di restituzione deve esser presentata entro i termini stabiliti dal quarto comma dell'art. 23 delle norme.
	a) di beni mobili o denaro e suoi rappresentativi;	—	0 60	—	—	
	b) dei beni immobili o altri diritti reali;	—	2 —	—	—	
	c) con vincolo su titoli del debito pubblico mediante atto notarile.	—	—	—	—	Sono soggette alle tasse vigenti nel Regno.
10	Atti di donazione non accompagnati da accettazione; liberalità tra vivi subordinate alla eventualità della morte; atti subordinati a condizione sospensiva indipendente dalla volontà delle parti.	Ogni atto.	—	15 —	Mediante versamento diretto.	Salvo il pagamento della tassa proporzionale nell'atto di accettazione o quando risulterà che l'accettazione della donazione di fatto ha avuto luogo e negli altri casi all'avveramento della condizione, ai sensi dell'art. 9 delle norme.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
11	Rinunzia pura e semplice al diritto di *scefaa*, alle prescrizioni già acquisite o a legati fatta per atto notarile o scrittura privata; acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non siano fatte in giudizio; atti di discarico puro e semplice non aventi carattere di quietanza e atti di consegna e tradizione di oggetti legati.	E' dovuta una tassa per ciascun rinunziante e per ciascun diritto o legato a cui si rinunzia.	—	5 —	Mediante versamento diretto.	
12	Obbligazioni di somme di denaro; promesse di pagare; prestiti; promesse di prestiti; aperture di crediti; ricognizioni di debito; novazioni di debito; delegazioni accettate; concessioni di more al pagamento; depositi di somme e valori presso privati con retribuzione o garanzia; anticresi; costituzione e cessione di rendite semplici o di censi e loro affrancazioni.	La tassa si applica sullo ammontare delle obbligazioni o dei crediti siano fruttiferi o no. Nelle anticresi la tassa si applica sullo ammontare del credito e per le novazioni di debiti o per le delegazioni di pagamento si tiene conto, oltrechè del debito, anche degli interessi decorsi. Per le rendite e i censi sul capitale formato a norma del n. 1.	0 60	—	Id.	Per gli atti che riguardano le Società cooperative per costruzione od acquisto di case popolari od economiche, la tassa è ridotta al quarto, giusta le avvertenze di cui al n. 1.
13	Contratti di comodato; decreti per lo svincolo di cauzione; cauzioni e mallevadorie prestate per lo esercizio del notariato e di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico; consensi puri e semplici per cancellazione, restrizione, riduzione, surrogazione o postergazione di iscrizioni ipotecarie; rinunzia al diritto o al grado o priorità della ipoteca.	Per ogni atto, decreto o consenso.	—	5 —	Id.	E' dovuta la tassa proporzionale di liberazione per lo ammontare della somma inscritta, quando negli atti di consenso non sia giustificata la estinzione della obbligazione con l'indicazione dell'atto di quietanza e con la menzione della seguita annotazione o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussista tuttora. Tale tassa però non potrà essere inferiore a L. 5. Non è dovuta la tassa proporzionale di liberazione, qualora si tratti di iscrizioni, per crediti condizionali od eventuali, per i quali non si sia verificata la condizione o l'evento.
14	Fideiussioni, malleverie e cauzioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; depositi gratuiti di somme e valori di qualunque genere presso privati a titolo di cauzione; costituzioni di ipoteca, di pegno e di deposito cauzionale per una	Sullo ammontare della somma garantita o depositata.	0 30	—	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	terza persona o in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali od altri effetti di commercio.					
15	Affitti e locazioni di beni stabili e mobili a tempo determinato; sublocazioni, surrogazioni, prolungamenti e cessioni di tali affitti e locazioni, noleggio di bastimenti.	La tassa è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi per tutta la durata della locazione, indipendentemente da eventuali tasse locali a favore dei Municipi.	0 30	—	Mediante versamento diretto.	Per gli atti controindicati che contengono la clausola della tacita proroga, la tassa non potrà mai essere inferiore a L. 5. Sarà dovuta inoltre una tassa fissa di L. 10 per ogni atto, quando sia fatto obbligo al locatario di eseguire a sue spese migliorie o riparazioni negli stabili locati ad intero profitto del proprietario.
	Risoluzioni di tali contratti:					
	a) senza corrispettivo o con prezzo o corrispettivo fino alle L. 3000;	—	—	5 —	—	
	b) con prezzo o corrispettivo superiore alle lire 3000.	Sulla eccedenza.	0 15	5 —	—	
16	Contratti per riscossioni di dazi, diritti e rendite; appalti ed altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per forniture, somministrazioni o approvvigionamenti o per altro oggetto valutabile; cessioni e risoluzioni di essi contratti con corrispettivo.	La tassa si applica sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, e nelle cessioni anche sull'ammontare delle rate non peranco scadute. Nei contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite in somma determinata (« à forfait ») la tassa si applica su di 1/5 della somma promessa dall'assuntore.	1 —	—	Mediante versamento diretto.	
	Risoluzione gratuita di tali contratti.	—	—	5 —	Id.	
17	Convenzioni e concordati fra i creditori ed il loro debitore, stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti obbligazioni di somme.	La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare.	0 60	—	Id.	Per le altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone o per le cessioni ed azioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito ai creditori, quando le cose date e cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori, sono dovute altresì le tasse proporzionali, secondo la natura dei beni.
18	Atti di quietanza, rimborso e liberazione in genere di somme e valori mobiliari; depositi di somme e valori che producono liberazione; compensazione di	La tassa si applica sul totale delle somme per le quali il debitore viene liberato o all'intiera somma	0 30	—	Id.	Allorquando il riscatto avvenga per scrittura privata, questa deve essere presentata all'Ufficio di esazione prima dello spirare del termine di cui contro.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	debito; divisioni di beni di qualunque specie fra eredi o altri comproprietari; riscatti di beni immobili esercitati per atto pubblico o per scrittura privata in virtù di patto di ricupero dal venditore o da' suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita purchè non ecceda quello stabilito dall'articolo 1516 del Codice civile.	rimborsata da colui che esercita il riscatto. Nelle divisioni si applica alle assegnazioni corrispondenti alla giusta quota. Nel caso di conguagli o di assegnazioni superiori alla giusta quota sarà dovuta sulle maggiori assegnazioni la tassa proporzionale secondo la natura dei beni.				
19	Transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, quando le reciproche pretese si compensano senza alcun corrispettivo.	Ogni atto.	—	5 —	Mediante versamento diretto.	Qualora le transazioni contengano innovazioni di diritti o altri contratti, sarà applicata la tassa proporzionale secondo la natura dei contratti medesimi.
20	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti e rinnovazione di atti per causa di nullità o per altri motivi senza cambiamento agli oggetti, ai prezzi o valori delle convenzioni quando l'atto ratificato o rinnovato abbia scontata la tassa; rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dagli atti rescissi, e rescissioni di contratti per effetto di condizioni risolutive espresse negli atti medesimi e non dipendenti dalla volontà delle parti.	Ogni atto.	—	5 —	Id.	
21	Atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore di discendenti; dei tutori e curatori a favore di minori, interdetti od inabilitati nei casi in cui tali atti sono richiesti dalla legge; compromessi, nomine di arbitri e periti fatte per atto stragiudiziale.	Ogni atto.	—	5 —	Id.	
22	Procure generali o mandati: *a*) senza corrispettivo;	Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti che non siano soci, coeredi o comproprie-	—	5 —	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
		tari degli oggetti ai quali il mandato si riferisce. Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.				
	b) con retribuzione in somma determinata a favore del mandatario;	La tassa si percepisce sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita alla lettera a)	0 30	—	Mediante versamento diretto.	
	c) se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di 10 anni o per tempo indeterminato.	La tassa si applica secondo le norme stabilite dalla 2ª parte del n. 1° e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita alla lett. a).	1 —	—	Id.	
23	Dichiarazione pura e semplice di avere stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone, ove sia fatto con atto separato entro tre giorni dalla data del contratto, cui la dichiarazione si riferisce, anche se il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva o ad approvazione od omologazione.	Per ogni atto.	—	10 —		La tassa fissa si applica soltanto alle dichiarazioni che vengono presentate per l'annotazione entro il termine di cui contro. In caso contrario le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.
24	Testamenti, loro revoche e verbali di restituzione; atti di apertura di testamenti segreti.	Ogni atto.	—	10 —	Mediante versamento diretto.	La tassa è riscossa indipendentemente da quella del successivo n. 25 della presente tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento olografo o sull'atto di ricevimento del testamento segreto.
25	Deposito di atti e documenti, qualunque ne sia il numero, presso i notari, gli archivisti o altri ufficiali pubblici o giudiziari; depositi e consegne convenzionali di somme e valori, presso pubblici ufficiali, che non producono liberazione dei depositanti.	Ogni atto.	—	5 —	Id.	
26	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate.	Per ogni giorno impiegato nella redazione dell'atto.	—	5 —	Id.	Il giorno incominciato si ha per compiuto.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	CAPO II. TASSE SULLE SOCIETÀ.					
27	Costituzioni e fusioni di Società di qualunque specie e di associazioni in partecipazione; aumento di capitale in Società già costituite o per contributo dei soci o per ingresso di nuovo socio che porti la sua rata di capitale; trasformazione di Società cooperativa in altra delle forme previste dall'articolo 76 del Codice di commercio:	La tassa si applica sul valore dei beni conferiti in società.			Mediante versamento diretto.	La tassa non può mai essere inferiore a L. 10 per ogni atto.
	a) con conferimento di denaro o di beni mobili di qualsiasi specie, compresi i contratti di locazione di cose o d'opere;	—	0 25	—	—	
	b) con conferimento di beni immobili, compresi gli stabilimenti industriali.	—	1 50	—	—	
28	Trasformazioni di Società da una in altra delle specie indicate dall'art. 76 del Codice di commercio, nonchè di quelle di cui al successivo art. 229, compresa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandite per azioni.	La tassa si applica su tutto indistintamente il capitale sociale.	0 10	—	Mediante versamento diretto.	La tassa non può mai essere inferiore a L. 5 per ogni atto.
29	Ammissione di un nuovo socio se conferisca la sola opera od industria.	Per ogni socio.	—	5 —	Id.	
30	Proroghe del termine della Società o modificazioni di statuto fra gli stessi soci, quando non implichino trasformazione della Società o aumento di capitale; atti di scioglimento delle Società e dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime.	Per ogni atto.	—	20 —	Id.	Quando si tratti di scioglimento di una Società di fatto che debba essere seguito da liquidazione è dovuta anche la tassa di costituzione della Società.
31	Assegnazioni ai soci, in seguito a scioglimento e liquidazione delle Società:	La tassa si applica sull'intiero valore dei beni che vengono assegnati o divisi da accertarsi occorrendo a norma del n. 1 parte prima.	—	—	Id.	In caso di assegnazioni superiori alla quota di diritto si osservano le norme di cui alle avvertenze del n. 17 della presente tariffa.
	1° Di beni immobili agli azionisti di Società anonime o in accomandita per azioni in pagamento totale o parziale delle azioni.	—	2 50	—	—	La tassa di cui contro non potrà in verun caso essere inferiore a L. 20 per ogni atto.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	2° Di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali nelle altre specie di Società;					
	a) quando l'assegnazione avviene a favore di persona diversa da chi conferì l'immobile nelle Società, anche se questo sia stato migliorato o trasformato dalla Società;	—	2 50	—	—	
	b) quando l'assegnazione avviene a favore del conferente, o si tratti di assegnazione di beni immobili acquistati o costruiti dalla Società.	—	30	—	—	
	3° Di beni mobili di qualsiasi natura o valore.	—	0 30	—	—	
32	Azioni liberate; obbligazioni e titoli di qualsiasi specie comprovanti i versamenti parziali sul valore delle azioni non liberate delle Società commerciali (escluse le cooperative di consumo o di lavoro e quelle di mutuo soccorso) e delle Società civili di cui all'art. 229 del Codice di commercio, costituite con sede ed esercizio in Tripolitania e Cirenaica; le carature o quote delle Società in accomandita semplice quando siano cedibili a' terzi con effetto verso la Società.	Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del capitale nominale e per ciascun anno di durata della Società, per le azioni, e del periodo di ammortamento, per le obbligazioni.	0 20	—	Mediante versamento diretto.	
33	Dichiarazione di deposito dell'atto costitutivo di Società estera per l'istituzione in Tripolitania e Cirenaica di una sede speciale o d'una rappresentanza, e bilanci annuali della Società stessa.	La tassa è annuale e si applica sul capitale destinato alle operazioni da compiersi in Tripolitania e Cirenaica.	0 30	—	Id.	La dichiarazione dell'avvenuto deposito in base alla quale si liquida la tassa per il primo anno, dovrà essere presentata all'ufficio liquidatore prima di cominciare l'esercizio sociale. Ciascun bilancio annuale in base al quale si liquida la tassa per ogni anno successivo, dovrà essere prodotto prima di esibirlo in Tribunale, ma non oltre 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La tassa si applica sul capitale risultante da tali documenti. Ove non risultasse o qualora le indicazioni in essi contenute non fossero soddisfacenti, l'ufficio liquidatore accerterà altrimenti il capitale tassabile, valendosi di tutti i mezzi a sua disposizione.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa – Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa – Fissa – Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
						Il ricorso contro l'accertamento, sotto pena di decadenza, dovrà essere presentato nei modi e termini di cui all'art. 28 delle norme. La tassa dovrà esser pagata entro dieci giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di deposito o del bilancio annuale. Per la omessa o ritardata presentazione e per il ritardato pagamento si applicano le sopratasse stabilite dallo art. 17.
34	Polizze e titoli relativi alle operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli, valore.	Per ogni atto.	—	—	Mediante versamento diretto.	Si applicano le tasse stabilite dalle leggi che vigono nel Regno e dalle disposizioni che le modificano con le modalità dalle stesse prescritte.
	CAPO III. SPECIALI ATTI DI COMMERCIO.					
35	Cambiali, assegni bancari, vaglia cambiari e fedi di credito degli istituti di emissione, assegni circolari e titoli assimilabili emessi dagli istituti ordinari, dalle cooperative di credito, dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà o da privati banchieri ed ogni altro effetto negoziabile o recapito di commercio, ivi comprese le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine: protesti cambiari.	Per ogni atto.	—	—	—	Sono soggetti alle tasse stabilite dalle leggi del Regno con le modalità dalle stesse prescritte.
36	Estratti o copie di conti, ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente, lettere di accreditamento o addebitamento di somme per qualsiasi titolo e relativi benestare.	Per ogni atto.	—	0 10	Mediante marche.	Le marche possono essere apposte ed annullate direttamente dall'istituto o banchiere che rilascia la ricevuta o la lettera.
37	Biglietti per il trasporto (non gratuito) dei viaggiatori sui piroscafi.	Per ogni viaggiatore.	—	0 10	Id.	Le marche devono essere apposte sul biglietto da rilasciarsi al viaggiatore e sono annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione. Le Compagnie di navigazione regolarmente costituite sono ammesse a pagare la tassa mediante versamento diretto, producendo entro i primi 10 giorni di ciascun trimestre un estratto autentico dei libri da esse tenuti, dal quale risulti il numero

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
						dei biglietti effettivamente emessi nel trimestre precedente. La omessa o ritardata presentazione dell'estratto entro il termine sopraindicato è punita con la multa di lire cento.
38	Polizze di carico e lettere di vettura o fogli di via:	Per ogni atto.			Mediante marche.	Le marche possono essere apposte ed annullate anche dalle parti interessate.
	a) quando il peso della merce non supera 30 kg.	—	—	0 50	—	
	b) quando il peso supera i 30 kg. e non 100 kg.	—	—	1 —	—	
	c) quando il peso supera 100 kg.	—	—	2 —	—	
39	Libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi o al portatore, eccettuati quelli rilasciati dai Monti di pietà o Società di mutuo soccorso o dalle Casse postali di risparmio.	Ogni foglio qualunque sia la dimensione della carta.	—	0 25	Mediante marche.	Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione e prima che i libretti vengano rilasciati. Per i libretti di conto corrente la tassa non può essere inferiore a L. 1.10. Nella tassa di cui contro è compresa quella per la relativa quietanza.
40	Buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi dagli Istituti legalmente costituiti.	Ogni buono.	—	0 50	Id.	Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione.
41	Registri che devono tenere i proprietari e impresari di vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci; registri che gli albergatori, locandieri, ed altri simili esercenti, sono obbligati di tenere per inscrivere le persone cui danno alloggio.	Ogni foglio qualunque sia la dimensione della carta.	—	1 —	Id.	I registri devono essere assoggettati a tassa prima di metterli in uso e le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione.
42	Registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni e di obbligazioni, delle quietanze o ricevute ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime e in accomandita per azioni ed ogni altra sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione di detti atti.	Per ogni atto.	—	1 —	—	Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione.
43	Ricevute di deposito di valori per semplice custodia; fedi di deposito di merci nei magazzini generali ed i duplicati di esse; diplomi, patenti, fe-	Per ogni foglio.	—	2 —	Mediante marche.	Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	di di mercanzia imbarcata, manifesti, dichiarazioni di avaria, i processi verbali di visita dei bastimenti della Marina mercantile, atti di nazionalità dei bastimenti, ed ogni atto o contratto concernente il traffico marittimo non altrimenti contemplato nella presente tariffa.					
44	Dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed altri atti o convenzioni per la concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia da parte di Istituti o Società di credito, Casse di Risparmio, Monti di Pietà, Opere Pie e privati banchieri:	Per ogni atto.	—	—	Mediante marche.	Per le concessioni fatte a nome di più di una persona o al nome di una persona sola con designazione del procuratore, le tasse di cui contro sono raddoppiate. Le marche sono apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione.
	Tassa annuale: a) se il corrispettivo della concessione ragguagliato ad anno, è di L. 40 o meno;	—	—	5 —	—	
	b) se eccede L. 40.	—	—	10 —	—	
45	Libro giornale e libro degli inventari che a norma del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, industriali, commercianti, armatori, Istituti di credito, Società industriali, e commerciali; i libri che, oltre quelli citati, gli amministratori delle Società devono tenere a' termini dell'art. 140 del Codice medesimo, giornali nautici tenuti dai capitani della marina mercantile ed i libri in genere che possono far prova in giudizio tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate a tener case di pegno.	Per ogni foglio qualunque sia la dimensione della carta.	—	0 10	Mediante marche.	Le marche sono apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione prima che i libri sieno messi in uso. Per la prima vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari di cui all'articolo 23 del Codice di commercio e dei libri tenuti dagli amministratori delle Società, a norma dell'art. 40 dello stesso Codice, la tassa per il primo foglio di ciascun volume è di L. 10.10.
	Vidimazione annuale del libro giornale prescritta dall'art. 23 del Codice di commercio.	—	—	5 —	—	La marca può essere annullata dall'autorità giudiziaria o dal notaio che procedono alla vidimazione nei modi indicati all'art. 6 delle norme.
46	Libro copia lettere:	Per ogni libro.			Mediante marche.	La marca si applica sull'ultima pagina numerata e può essere apposta ed annullata, oltrechè dagli Uffici di esazione, anche dai cancellieri giudiziari.
	fino a 400 pagine numerate;	—	—	5 —	—	
	per ogni 100 pagine o frazioni di 100 pagine in più delle prime 400.	—	—	2 —	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
47	Trascrizione nel registro delle Società commerciali di che agli articoli 90 e 91 del Codice di commercio ed agli articoli 2, 7 e 8 del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139:	Per ogni atto trascritto.			Mediante versamento diretto.	Questa tassa è dovuta anche dalle Società cooperative, di cui all'art. 32, nn. 14 e 15 delle norme.
	a) di una Società in nome collettivo ed in accomandita semplice:					
	fino a L. 10.000 di capitale;	—	—	5 —	—	
	oltre L. 10.000 fino a L. 50.000;	—	—	1 —	—	
	oltre L. 50.000.	—	—	2 —	—	
	b) di una Società in accomandita per azioni o di una Società anonima:					
	fino a L. 100.000 di capitale;	—	—	25 —	—	
	oltre L. 100.000 fino a L. 250.000;	—	—	50 —	—	
	oltre L. 250.000 fino a L. 1.000.000;	—	—	100 —	—	
	oltre L. 1.000.000.	—	—	250 —	—	
	CAPO IV.					
	ASSICURAZIONI.					
48	Assicurazioni e contratti vitalizi.	Per ogni atto.	—	—	Versamento diretto.	Come al n. 34. Sono esenti da tassa le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro a norma della legge 27 giugno 1903, n. 243.
	CAPO V.					
	CONCESSIONI GOVERNATIVE.					
49	Dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta avanti l'ufficio dello Stato Civile.	Per ogni persona.	—	100 —	Id.	
50	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio in Tripolitania o in Cirenaica.	Per ogni persona.	—	5 —	Mediante marche.	Questa tassa è dovuta soltanto dai cittadini e sudditi stranieri.
51	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio o da impedimenti al matrimonio.	Per ogni persona.	—	50 —	Id.	Le marche si applicano sul decreto di dispensa e possono essere annullate dall'autorità giudiziaria che emette il decreto. Sono esenti da tassa i decreti emessi su richiesta di persone che abbiano dimostrato la propria miserabilità nei modi prescritti.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
52	Licenze di scavare o estrarre arena, pietre, ghiaia e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido del mare, o nei porti, o nei fiumi e torrenti (uadi); permesso di ricerca di miniere.	Per ogni atto.	—	20 —	Mediante marche.	Le marche si applicano sul decreto di concessione e devono essere annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione. La tassa non è dovuta per l'estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murari od agricoli nei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i cinquanta metri cubi.
53	Permesso di esercizio di miniere.	Id.	—	50 —	Id.	Come al n. 52.
54	Autorizzazione per occupazione di tratti di lido del mare, dei porti, e di tratti del letto degli *uadi* e corsi d'acqua o per opere sulle sponde relative:					
	se l'occupazione è permanente o per più di 20 anni;	—	—	200 —	Mediante versamento diretto.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuto all'erario.
	per meno di 20 anni e più di 10,	—	—	100 —	Id.	
	per meno di 10 e più di 5.	—	—	50 —	Id.	
	per meno di 5 e più di 1.	—	—	20 —	Id.	
	per un tempo non maggiore di un anno.	—	—	10 —	Mediante marche.	Come al n. 40.
55	Trascrizione degli atti traslativi e dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle navi medesime, di quelli di cambio marittimo e delle nuove costruzioni di navi.	Per ogni atto trascritto.	—	10 —	Id.	Le marche si applicano sul registro ove si fa la trascrizione.
56	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nel caso sia richiesta da leggi o da regolamenti speciali; licenze di stabilire uffici pubblici di prestiti sopra pegno; permessi per l'impianto di fabbriche, tipografie o stabilimenti industriali in genere.	Per ogni atto.	—	75 —	Mediante versamento diretto.	Da questa tassa sono eccettuati gli insegnanti.
57	Permesso di apertura di teatri:	Id.			Id.	Il permesso non può accordarsi per un periodo di tempo superiore a tre mesi. Nelle località che non siano sede di Governo, la tassa di cui contro è ridotta a metà.
	a) per un corso di rappresentazioni non minore di 20;	—	—	100 —	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	b) per un corso di rappresentazioni non minori di 20 e maggiore di 5.	—	—	50 —	—	
	c) per un corso di rappresentazioni non maggiore di 5.	—	—	20 —	—	
58	Licenze di cui all'art. 37 della legge di Pubblica Sicurezza per spettacoli e trattenimenti pubblici in luoghi diversi dai teatri con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso:	Per ogni licenza.			Mediante marche.	Come al n. 40.
	a) nei Comuni sede di Governo;	—	—	20 —	—	
	b) in tutte le altre località.	—	—	5 —	—	
59	Autorizzazioni relative ad esumazioni e trasporti di cadaveri fuori della Colonia a richiesta di privati.	—	—	100 —	Mediante versamento diretto.	E' data facoltà al Governatore in casi speciali di dispensare dal pagamento della tassa.
60	Autorizzazioni per l'estrazione di tombole o lotterie.	Per ogni autorizzazione.	—	10 —	Id.	
61	Permesso annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia, salve le speciali disposizioni del Governatore e licenze di caccia in genere:					
	a) per fucile;	—	—	50 —	Id.	La pena pecuniaria della contravvenzione per porto di armi senza permesso è il quintuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione e salve le altre penalità sanzionate da speciali disposizioni.
	b) per rivoltella o pistola;	—	—	30 —	Id.	
	c) per bastone animato;	—	—	15 —	Id.	
	d) per caccia con reti in riva al mare;	—	—	150 —	Id.	
	e) per caccia fissa o vagante con reti in altre località.	—	—	50 —	Id.	Per il semplice visto ai permessi di porto d'armi rilasciati dalle autorità del Regno la tassa è ridotta ad un quinto da riscuotersi mediante marche apposte ed annullate dagli uffici di esazione.
62	Licenze da rilasciarsi dalle Autorità civili o militari o di Pubblica Sicurezza e relative vidimazioni annuali:					Le marche si applicano sulla licenza e sono annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione.
	a) per apertura di spacci di bevande alcoo-	Per ogni licenza.			Mediante marche.	Entro due mesi dalla data di attuazione del presente decreto dovranno essere rinnovate tutte le licenze di che al presente articolo. La rinnovazione straordinaria di det-

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa – Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa – Fissa – Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	liche, di alberghi o ristoranti:					te licenze si effettua mediante dichiarazione da apporsi sull'atto di licenza o sull'atto di autorizzazione già esistenti, dalle autorità rispettivamente competenti a rilasciarle.
	1. nei capoluoghi di sede di Governo;	—	—	30 —	—	
	2. in tutte le altre località;	—	—	15 —	—	
	b) per affittare camere o appartamenti mobiliati:					
	1. per una sola stanza abitabile;	—	—	3 —	—	
	2. per più stanze abitabili;	Per ogni stanza.	—	5 —	—	
	3. per appartamenti.	Per ogni appartamento.	—	20 —	—	
63	Rilascio e rinnovazione dei passaporti:	Per ogni passaporto.			Mediante marche.	Le marche, oltre che dagli uffici di esazione, possono essere apposte ed annullate anche dalla Autorità, che rilascia o vidima il passaporto.
	a) di prima classe;	—	—	20 —	—	
	b) di seconda classe;	—	—	5 —	—	
	c) di fogli di viaggio per l'interno della Colonia.	—	—	2 —	—	
	Vidimazione o visto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza:					
	a) dei passaporti di prima classe;	—	—	10 —	—	
	b) dei passaporti di seconda classe;	—	—	3 —	—	
	c) dei fogli di viaggio per l'interno della Colonia.	—	—	1 —	—	
	Modifiche di destinazione dei passaporti.	—	—	2 —	—	
64	Passaporti speciali di cui al R. decreto 3 aprile 1913, n. 313 e loro rinnovazione.	Per ogni passaporto.	—	5 —	Mediante marche.	Come al num. precedente.
65	Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti fatti nella Colonia per prodursi all'estero:	Per ogni atto.			Id.	La marca può essere apposta ed annullata dall'autorità che procede alla legalizzazione.
	a) se concernenti lo stato civile;	—	—	5 —	—	
	b) in ogni altro caso.	—	—	10 —	—	
66	Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti qualsiasi, purchè non contemplati dal numero precedente, richiesti nell'interesse di privati e di amministrazioni non governative alle autorità civili e giudiziarie ed ogni altro ufficio governativo o municipale.	Per ogni legalizzazione qualunque sia il numero delle firme legalizzate.	—	2 —	Mediante marche.	La marca può essere apposta ed annullata dall'autorità che procede alla legalizzazione. La legalizzazione sarà eseguita gratuitamente per gli atti di coloro che proveranno, nei modi prescritti, il loro stato di miserabilità.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa – Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa – Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
7	Permessi annuali di vendere valori bollati.	Per ogni rivenditore.	—	10 —	Mediante marche.	Come al n. 40.
68	Permessi di costruzioni e riparazioni di fabbricati.	Per ogni permesso.	—	5 —	Id.	Le marche possono essere apposte ed annullate dalla autorità che rilascia il permesso.
69	Permessi di estrazione del *laghbi*.	Per ogni palma.	—	100 —	Mediante versamento diretto.	Le pene pecuniarie stabilite dall'art. 11 del R. D. 29 marzo 1913, n. 292, sono raddoppiate e la quota spettante agli scopritori è di un sesto del provento dell'ammenda.
70	Certificato d'idoneità a condurre:	Per ogni certificato.			Mediante marche.	Le marche sono apposte sul certificato ed annullate dagli Uffici di esazione prima del rilascio o della vidimazione annuale. Entro il termine di 30 giorni dalla data di attuazione delle presenti norme devono essere rinnovate tutte le licenze di cui contro. La pena pecuniaria per la conduzione dei dicontro veicoli senza certificato d'idoneità è uguale a due volte la tassa.
	a) automobili o caldaie a vapore ed altri veicoli semoventi senza guida di rotaie;	—	—	20 —	—	
	b) motocicli ed autoscafi	—	—	10 —	—	
	Per la vidimazione annuale la tassa è ridotta a metà.					
71	Licenze per la circolazione:	Per ogni apparecchio e per ogni anno solare.			Mediante contrassegno speciale e mediante versamento diretto.	Nell'applicazione delle tasse di che alla lettera *c*) del presente numero, si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare. Le tasse di che alle lettere *b*), *c*), *d*) sono riscosse dagli Uffici di esazione contro rilascio di bollette i cui estremi devono essere riportati nelle licenze di circolazione. Per i motocicli e motociclette con carrozzetta laterale o a rimorchio, la tassa è raddoppiata. Sono esenti da tassa i veicoli di cui contro adibiti al trasporto di infermi o ad uso esclusivo del governo e quelli destinati ai servizi militari, purchè siano condotti da militari in divisa. La pena pecuniaria per la circolazione dei dicontro veicoli senza la prescritta licenza è uguale al doppio della tassa.
	a) di velocipedi o apparecchi ad essi assimilabili;	—	—	10 —	—	
	b) di motocicli o motociclette od autoscafi per qualunque uso;	—	—	25 —	—	
	c) di vetture automobili ad uso privato:					
	se il motore sviluppi:					
	non più di 10 cavalli dinamici;	—	—	150 —	—	
	oltre 10 cavalli dinamici;	—	—	300 —	—	
	d) di vetture automobili ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea regolare non postale e da piazza o di carri automobili ad uso esclusivo e permanente di trasporto merci.	—	—	50 —	—	
72	Licenza per la distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti o di altri prodotti alcoolici:	La tassa si applica per ogni lambicco.			Mediante versamento diretto.	La licenza non può essere concessa per un periodo di tempo superiore a tre mesi.
	a) per i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri;	—	--	25 —	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	b) per i lambicchi di capacità superiore a 20 ma non a 50 litri;	—	—	50 —	—	
	c) per i lambicchi di capacità superiore a 50 litri.	—	—	160 —		
73	Iscrizione nell'Albo dei periti di ogni genere, curatori, ragionieri e simili davanti le Autorità Giudiziarie: licenze diverse da quelle specificatamente contemplate dalla presente tariffa, da rilasciarsi dalle autorità civili e militari.	Per ogni atto. —	—	20 —	Mediante marche. —	In tutti i casi in cui le licenze di cui contro siano soggette a vidimazione annuale, sarà dovuta per tale vidimazione una tassa di L. 10.
74	Diritti di segreteria per la stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa, o per la spedizione di copia degli atti medesimi.	Per ogni atto.	—	—	Mediante versamento diretto.	Si applicano le norme vigenti nel Regno. Questi diritti sono dovuti indipendentemente dalla tassa propria dell'atto o della copia.
	CAPO VI. ATTI GIUDIZIARI. *Provvedimenti in materia civile e commerciale e di volontaria giurisdizione.*					
75	Sentenze che definiscono il merito della causa o le controversie insorte nei procedimenti esecutivi non indicati negli articoli successivi della tariffa e pronunziate dai Tribunali regionali, sciaritici e rabbinici, dalla Corte d'Appello o dagli arbitri nella materia contenziosa, civile e commerciale:					Indipendentemente dalle tasse di cui contro, sarà dovuta per ogni iscrizione a ruolo di cause in giudizi civili o commerciali una tassa di lire 1 davanti al Tribunale sciaritico di 1° grado o rabbinico, o al Giudice Regionale con funzioni di pretore; di lire 3 davanti al Tribunale sciaritico superiore o al Tribunale Regionale, e di lire 6 davanti la Corte d'Appello. La tassa deve essere anticipata dalla parte attrice o dal suo procuratore e sarà riscossa mediante corrispondenti marche a tassa fissa da applicarsi ed annullarsi dal Cancelliere col bollo d'Ufficio sulla nota di iscrizione a ruolo. Sarà dovuta inoltre una tassa di lire 1 per ogni rinvio delle cause civili o commerciali dinanzi al Tribunale sciaritico superiore e al Tribunale Regionale e di lire 2 dinanzi la Corte d'Appello mediante corrispondenti marche da applicarsi sul verbale di rinvio ed annullarsi come sopra.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	a) quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o riguarda questioni di Stato, rapporti di famiglia, ecc.;	Per ogni sentenza.	—	—	—	La sentenza che, in tema di stato, ordina la restituzione dei beni è soggetta alla tassa proporzionale di cui alla lettera b) del presente articolo, sul valore dei beni stessi; ma non potrà mai essere inferiore alla tassa fissa di cui contro.
	se del *Cadì* o di tribunale sciaritico di 1. grado o rabbinico e del Giudice Regionale entro la competenza del Pretore;	—	—	5 —	Mediante versamento diretto.	
	se di tribunale regionale o sciaritico superiore o degli arbitri;	—	—	15 —	Id.	
	se di Corte d'Appello;	—	—	25 —	Id.	
	b) quando la sentenza contiene condanne di somme o valori.	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio o l'attribuzione e non potrà mai essere inferiore a quella fissa stabilita dalla precedente lettera a).	0 30	—	Id.	Per le sentenze definitive che pronunziano condanne di somme o valori sopra convenzioni non scritte e per le quali non siano enunciati nella sentenza gli estremi della annotazione, è dovuta inoltre la tassa di cui all'art. 13, 4° comma delle norme.
76	Verbali di conciliazione in giudizio davanti le autorità di cui al precedente numero che hanno per oggetto un valore superiore a L. 100 ovvero un valore indeterminato.	Per ogni verbale.	—	—	Id.	Si applicano le tasse proporzionali stabilite dalla presente tariffa secondo la natura dei beni e non potranno in verun caso essere inferiori a lire 5.
77	Sentenze di divorzio; sentenze di separazione dei coniugi o di separazione della dote dai beni del marito o del patrimonio del defunto da quello dell'erede:	Per ogni sentenza.	—	—	Id.	La sentenza che in occasione di divorzio ordina la restituzione della dote, è soggetta inoltre alla tassa proporzionale di cui alla lett. b) del precedente articolo sul valore della dote stessa.
	a) se del *Cadì* o dei Tribunali religiosi o del Tribunale regionale;	—	—	15 —	—	
	b) se di Corte d'Appello.	—	—	25 —	—	
78	Ordini di pagamento esecutivi nel procedimento monitorio e sentenze sull'opposizione all'ordine di pagamento.	La tassa si applica sull'ammontare della somma che dovrà esser pagata e non potrà mai essere inferiore a L. 5.	0 20	—	Mediante versamento diretto.	L'istanza per l'emanazione dell'ordine di pagamento deve essere redatta su carta bollata da lire una. Se l'istanza è fatta oralmente si applica una marca da lire una sull'apposito registro ove se ne prende nota a' termini dell'art. 50 dell'ordinamento giudiziario.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	 Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
						Per tutti gli atti relativi al procedimento monitorio e per la notifica dell'ordine di pagamento e per l'opposizione è obbligatorio l'uso della carta bollata da lire una. Se l'opposizione all'ordine di pagamento è fatta oralmente la tassa si riscuote come sopra.
79	Sentenze che autorizzano la vendita:	Per ogni sentenza.				
	nelle esecuzioni sui mobili;	—	—	5 —	—	
	nelle espropriazioni di beni immobili.	—	—	—	Mediante versamento diretto. Mediante versamento diretto.	
80	Sentenze nei giudizi di opposizione in materia esecutiva emessa:	Per ogni sentenza.				
	a) dai Tribunali regionali o sciaritici nellé procedure sui mobili;	—	—	5 —	—	
	b) dal Tribunale regionale nelle espropriazioni d'immobili;	—	—	15 —	—	
	c) dalla Corte d'Appello.	—	—	—	—	
81	Sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione dei beni immobili.	Per ogni sentenza.			Mediante versamento diretto.	Si applica la tassa proporzionale di cui al n. 1 della presente tariffa.
	Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti a norma dell'art. 689 del Codice di Procedura Civile:					
	a) quando non vi sia aumento di prezzo e la rivendita sia eseguita nel termine stabilito dall'art. 694 dello stesso Codice;	Per ogni atto.	—	10 —	Id.	
	b) se vi fu aumento di prezzo ma la rivendita è fatta entro il termine;	Per ogni atto.	—	—	Id.	Si applica la tassa proporzionale di cui al n. 1 della presente tariffa sulla eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore.
	c) se la rivendita è fatta fuori termine.	Per ogni atto.	—	—	Id.	Si applica la tassa proporzionale di cui al n. 1 della presente tariffa sull'intero prezzo. Le tasse di cui alle lettere *b*) e *c*) non possono essere inferiori a quella fissa di lire 10 stabilita dalla lett. *a*).
	Vendita e aggiudicazioni fatte dagli ufficiali giudiziari od uscieri ed aggiudicazioni di cose pignorate a norma degli articoli 643 e 644 del Codice di Procedura Civile:	La tassa si applica sul valore dei mobili venduti. Per le aggiudicazioni a' sensi dell'art. 643 C. P. C. la tassa si appli-			Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
		ca sul valore risultante dalla stima sul capitale ed interessi che resultano decorsi sul credito aggiudicato.				
	a) se le cose vendute o aggiudicate consistono in beni mobili o in rendite;	—	1 —	—	—	
	b) se consistono in crediti.	—	0 50	—	—	
84	Sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione, e dei concordati nei giudizi di fallimento.	Per ogni sentenza.	—	15 —	Mediante versamento diretto.	Oltre la tassa controindicata, nelle omologazioni dello stato di graduazione si applicherà la tassa fissa di lire 3 per ciascun creditore collocato. La tassa per le sentenze di omologazione dei concordati è dovuta indipendentemente da quella stabilita dal n. 16 della presente tariffa.
85	Decreti e provvedimenti (*hoggia* o *sanadat sciaria*) in materia di volontaria od onoraria giurisdizione in genere o relativi allo statuto personale o al diritto di famiglia:	Per ogni atto.			Versamento diretto.	Le marche sono apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione. Questa tassa è dovuta per ciascun provvedimento indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione a termini dell'art. 4 delle norme.
	a) emessi dai tribunali rabbinici o sciaritici e dal Giudice regionale nei limiti della competenza del Pretore;	—	—	5 —	Id.	
	b) emessi dal Tribunale regionale o dalla Corte d'Appello:					
	quando il valore del provvedimento non supera le L. 10.000;	—	—	10 —	Id.	
	quando il valore supera le L. 10.000 e non L. 100.000 o per somma indeterminata;	—	—	15 —	Id.	
	quando il valore supera le L. 100.000.	—	—	20 —	Id.	
86	Decreti di omologazione o visti di esecutorietà non espressamente indicati nella tariffa.	Per ogni atto.	—	10 —	Mediante marche.	Come al n. 40.
87	Processi verbali di apposizione e rimozione di sigilli: processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri giudiziari o dai notari.	Per ogni verbale.	—	5 —	Id.	Come al n. 40.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
88	Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi.	Per ogni verbale.	—	10 —	Mediante marche.	Come sopra — La tassa è dovuta soltanto dopo la omologazione del Tribunale.
89	Rinunzie di eredità fatte davanti all'Autorità giudiziaria.	Per ogni atto.	—	5 —	Mediante versamento diretto.	
90	Atti di adozione e di emancipazione ricevuti dalle Autorità giudiziarie.	Per ogni adottato e per ciascun emancipato.	—	—	Id.	Come al n. 34.
	Procedimenti penali.					
91	Atti e verbali di remissione di querela, contenenti e no l'accettazione del querelato.	Per ogni desistente.	—	5 —	Mediante marche	Gli atti ed i verbali di remissione di querela devono redigersi separatamente per ciascun desistente. La tassa di cui contro è dovuta indipendentemente da quella stabilita dal successivo articolo 94.
92	Decreti penali emessi a' sensi dell'art. 68 dell'ordinamento giudiziario o a norma dell'art. 298 del Codice di Procedura penale nei procedimenti per le contravvenzioni che rientrano nella competenza del Pretore.	Per ogni decreto. Se i condannati con lo stesso decreto sono più di due sarà dovuta inoltre una tassa fissa di L. 5 per ogni altro condannato.	—	15 —	Mediante versamento diretto.	Le tasse vengono iscritte nei registri di cancelleria del Tribunale e sono riscosse insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, se ve ne siano, nei modi prescritti. Al pagamento della tassa sono tenuti in solido tutti i condannati per uno stesso reato ed il giudice può disporre la sospensione della esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424 del Codice di procedura penale soltanto a condizione che i condannati versino l'importo delle tasse dovute sul decreto di condanna. Sono esenti da tassa i decreti per contravvenzione ai regolamenti di polizia locale, urbana e rurale.
93	Sentenze di condanna in materia penale:	Per ogni sentenza. Se i condannati con una sola sentenza sono più di due si applica inoltre una tassa fissa di L. 5 per ogni altro condannato.				Le tasse vengono iscritte nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado e si riscuotono insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie nei modi prescritti. Sono dovute solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato. Sono esenti da tassa le sentenze per contravvenzioni a regolamenti di polizia locale, urbana e rurale.
	1. In caso di condanna alla pena degli arresti o della ammenda:					
	a) del Giudice regionale in cause penali che nel Regno sarebbero di competenza del Pretore;	—	—	15 —	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	b) dallo stesso in cause che nel Regno sarebbero di competenza del Tribunale;	—	—	30 —	Mediante versamento diretto.	
	c) dalla Corte di Appello;	—	—	40 —	Id.	
	d) dalla Corte d'Assise.	—	—	50 —	Id.	
	2. In caso di condanna ad altre pene:					
	sulla sentenza di che alla lettera a)	—	—	30 —	—	
	sulla sentenza di che alla lettera b);	—	—	50 —	—	
	sulla sentenza di che alla lettera c);	—	—	80 —	—	
	sulla sentenza di che alla lettera d).	—	—	100 —	—	
94	Sentenze ed altri provvedimenti di proscioglimento nei reati perseguibili a querela di parte a' termini degli articoli 161 e 429 del Codice di Procedura penale:	Per ogni sentenza.			Mediante versamento diretto.	Le tasse controindicate sono a carico del querelante. La tassa non è dovuta quando l'assoluzione del querelato sia pronunziata per prescrizione dopo la presentazione della querela.
	a) quando il querelato è uno solo;	—	—	15 —	—	Nelle sentenze assolutorie per reati di azione privata ed in quelle che dichiarano estinta l'azione penale per effetto di remissione di querela, il giudice deve sempre pronunciare la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento, tassativamente prescritta dall'art. 429 del vigente Codice di Procedura Penale.
	b) quando i querelati sono due;	—	—	30 —	—	
	c) quando i querelati sono tre o più.	—	—	50 —	—	
	CAPO VII. ATTI DIVERSI.					
95	Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture provviste di sottoscrizione, eccedenti le L. 5:	—			Marche senza le limitazioni di cui all'art. 6 del decreto.	S'intende per ricevuta ordinaria ogni atto scritto rilasciato per liberazione a qualunque titolo il quale indichi quietanza totale o parziale col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento.
	a) rilasciate nei rapporti fra privati o fra commercianti o da Società anonime o in accomandita per azioni, da Società o Compagnie di assicurazione;	Per ogni 100 lire o frazione di cento lire.	0 10	—		Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui contro s'intende inoltre per ricevuta ordinaria ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sui conti, note e fatture, da chiunque rilasciato, ed ogni dichiarazione scritta o impressa con stampiglia di *pagato*, *saldato*, *annullato*, *bilanciato*, *discaricato*, *pareggiato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro.
	b) rilasciate per conto del Governo della Colonia, dei municipi e delle altre pubbliche amministrazioni ed enti morali, quando sono staccate da registri a madre e figlia o sopra moduli a stampa, quelle rilasciate dagli Uffici di esazione e quelle degli					Non sono quietanze ordinarie quelle che importano liberazione di debiti risultan-

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	stipendi ed assegni degli impiegati e pensionati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni:					ti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le quietanze per frutti, affitti, censi e simili.
	quando la somma supera L. 5 e non L. 100.	—	—	0 10	—	Per le quietanze di pagamenti fatti dallo Stato, la tassa starà a carico esclusivo del creditore.
	quando la somma supera L. 100 e non L. 400.	—	—	0 20	—	Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo la tassa sarà applicata per ciascun avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario nello interesse di più creditori.
	quando la somma supera L. 400.	—	0 05	—	—	Le marche dovranno essere apposte dalla parte che rilascia la quietanza ed annullate nei modi prescritti dall'art. 6 delle norme.
96	Quietanze sui vaglia postali ordinari e telegrafici, nazionali ed esteri.	Per ogni vaglia.	—	—	Mediante marche.	Sono osservate le norme vigenti nel Regno.
97	Piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti; le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri:	Per ogni foglio.			Id.	Le marche possono essere apposte dalle parti che compilano gli atti di cui contro e sempre prima della sottoscrizione.
	fino alla dimensione di decimetri quadrati 14;	—	—	2 —	—	
	da 14 a 30 decimetri quadrati;	—	—	3 —	—	
	per ogni maggiore dimensione.	—	—	5 —	—	
98	Stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico; avvisi illustrati con figure concernenti pubblici spettacoli:					Quando gli atti di cui contro sieno destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno, la tassa viene raddoppiata.
	fino alla dimensione di decimetri quadrati 25;	—	—	0 05	—	
	superiore a 25 e non a 70 decimetri quadrati;	—	—	0 10	—	
	superiore a 70 decimetri quadrati e non a un metro quadrato;	—	—	0 25	—	
	superiore ad un metro quadrato.	—	—	0 50	—	
99	Avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta:				Mediante marche.	Quando non sia possibile applicare le marche in modo che vi possano rimanere costantemente applicate, la tassa si riscuote mediante versamento diretto, previa denunzia che deve contenere il testo dell'avviso, il nome, cognome e domicilio di coloro nell'interesse dei quali l'avviso è esposto, la super-
	fino alla dimensione di 25 decimetri quadrati;	—	—	0 50	—	
	fino alla dimensione non superiore a 70 decimetri quadrati;	—	—	1 —	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	fino alla dimensione non superiore a un metro quadrato;	—	—	2 —	—	ficie dell'avviso e l'indicazione precisa dei luoghi ove ogni esemplare dev'essere esposto. Al pagamento della tassa e delle eventuali pene pecuniarie sono solidalmente tenuti gli autori degli avvisi, coloro che li affiggono o li appongono, le persone, ditte o imprese cui gli avvisi interessano, nonchè i proprietari o concessionari di beni immobili o mobili o degli apparecchi sui quali gli avvisi vengono esposti. Sono esenti da tassa perchè non aventi carattere di avvisi al pubblico: 1° Le iscrizioni, insegne e targhe destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria, affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio. 2° Le iscrizioni funerarie e monumentali.
	per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.	—	—	2 —	—	
10[illegible]	Biglietti d'ingresso o d'invito anche gratuito o biglietti o fogli di abbonamento e per locazione di sedie, loggie, palchi e simili: 1. Nei teatri ed in altri analoghi luoghi chiusi, quando vi si danno rappresentazioni drammatiche o musicali, feste danzanti o spettacoli di varietà e a qualsiasi scopo: quando il costo complessivo del biglietto, compreso quello per l'occupazione dei posti distinti, sedie, poltrone, ecc.;	La tassa si applica sul numero dei biglietti d'invito ed in ogni altro caso si calcola sul numero dei posti disponibili ridotti di ½ moltiplicata per il numero delle rappresentazioni o delle feste.			Mediante versamento diretto.	L'accertamento dei posti disponibili dovrà essere eseguito in contraddittorio dei proprietari, conduttori ed impresari dei teatri o degli altri luoghi chiusi, dal funzionario incaricato del servizio di ispezione o di esazione della tassa sugli affari o dai funzionari od agenti della P. S. o della R. guardia di finanza ed in tale accertamento i posti disponibili nei palchi, barcaccie e simili saranno considerati quali posti di poltrona. La tassa liquidata dovrà versarsi a rate anticipate da stabilirsi dall'incaricato del servizio di esazione. In caso che non tutte le rappresentazioni o feste abbiano luogo, proporzionalmente al numero delle recite mancate si fa luogo alla restituzione della tassa purchè venga richiesta entro trenta giorni con apposita domanda ai sensi dell'articolo 24 delle norme. Il ritardo oltre tre giorni nel pagamento della tassa è punito con la sopratassa uguale ad un quarto della tassa medesima.
	a) non supera L. 3;	—	—	0 10		
	b) supera L. 3.	—	—	0 20		
	2. Nei teatri ed in altri luoghi chiusi, comprese le baracche e le tende, quando vi si danno spettacoli cinematografici e a qualsiasi scopo:	Per ogni rappresentazione e per ogni persona.			Mediante marche da applicarsi sul biglietto.	Le marche sui biglietti devono essere applicate direttamente dagli impresari ed annullate con perforatore a data oppure con inchiostro grasso indicante la data del giorno di vendita.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	quando il costo complessivo del biglietto compreso quello per l'occupazione di posti distinti, sedie, poltrone, ecc.;					La data deve corrispondere a quella su cui il biglietto viene venduto ed adoperato e può essere apposta anche a tergo di ciascun biglietto. Al momento dell'ingresso il biglietto dev'essere diviso in due parti in modo da rompere per metà la marca da bollo: l'una viene trattenuta dall'impresario e l'altra è consegnata allo spettatore. Ogni contravvenzione al disposto del n. 2 del presente articolo è punita con la pena pecuniaria di lire 20. Nel caso di spettatori sforniti di biglietto o muniti di biglietto non conforme alle presenti disposizioni, si incorre in tante pene pecuniarie quanti sono gli spettatori senza biglietto o biglietto irregolare. La pena è sempre a carico dell'impresario. Un ottavo dell'importo della pena compete agli scopritori. Delle riduzioni di prezzo che sono concesse a mezzo di biglietti a serie, di abbonamento, a sezioni e simili non si tiene conto agli effetti della tassa. Pertanto siano tali tessere o biglietti a prezzo ridotto, individuali o collettivi, tutti coloro che ne usufruiranno per l'occupazione dei rispettivi posti dovranno essere muniti di un biglietto di ingresso che abbia scontato la tassa nell'ordinaria misura stabilita per la categoria dei posti da occupare. Tutti gli altri ingressi, gratuiti o di favore, esclusi quelli delle Autorità governative o municipali e di P. S. e quelli dei rappresentanti della stampa locale, debbono risultare da apposito biglietto che sarà assoggettato alla tassa stabilita per il posto cui dà diritto.
	a) non supera L. 1.	—	—	0 10	—	
	b) supera L. 1 e non 3 lire.	—	—	0 20	—	
	c) supera L. 3.	—	—	0 30	—	
101	Biglietti o cartelle per tombole, lotterie o fiere di beneficenza.	Per ogni biglietto o cartella.	—	0 05	Mediante versamento diretto.	Del pagamento della tassa sarà fatta annotazione sul decreto di autorizzazione.
102	Bollette o dichiarazioni di pesi pubblici a chiunque appartengono.	Per ogni bolletta.	—	0 05	Mediante marche.	Indipendentemente dalle tasse dovute per l'esercizio del peso pubblico. Sono esenti da tassa le bollette inferiori a centesimi 50.
103	Bollette di dogana in genere e di pagamento dei diritti marittimi.	Per ogni atto.	—	—		Si applicano le norme vigenti nel Regno e la tassa viene riscossa dagli Uffici doganali contemporaneamente alla emissione delle bollette e dei documenti doganali.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
104	Autenticazioni fatte dai notari o dai *Cadì* delle firme o dei sigilli (*taba*) apposti alle scritture private:				Mediante versamento diretto.	Questa tassa è riscossa contemporaneamente alla registrazione delle scritture private ed è dovuta indipendentemente dalle tasse stabilite negli articoli precedenti della tariffa. Per il pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.
	a) se una sola è la firma o il sigillo autenticato;	—	—	3 —	—	
	b) se sono autenticate più firme o più sigilli:					
	per la prima;	—	—	3 —	—	
	per ognuna delle altre.	—	—	2 —	—	
105	Atti notarili ed amministrativi e atti per scrittura privata autenticata che non siano specificatamente nominati nella presente tariffa e non siano compresi nelle esenzioni; atti civili e stragiudiziali in genere e documenti di ogni specie non specificatamente nominati nella tariffa e non compresi nelle esenzioni quando si inseriscono in atti pubblici o privati soggetti ad annotazione; atti e documenti di ogni specie che, sebbene non siano soggetti a tassa o siano da essa esenti, si presentano volontariamente per la formalità della annotazione o debbano prodursi in giudizio od inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie ed ogni duplicato degli originali degli atti in forma privata, già sottoposti a tassa.	Per ogni atto.	—	2 —	Mediante marche o versamento diretto.	
106	Carte da giuoco:	Per ogni mazzo.			Mediante versamento diretto.	Questa tassa è dovuta per tutte le carte sia fabbricate in Colonia, sia importate dal Regno o dall'Estero. Le carte devono essere presentate all'Ufficio di esazione per la liquidazione e la riscossione della tassa e l'applicazione del bollo speciale. Con decreto del Governatore sarà fissata l'entrata in vigore in Tripolitania delle disposizioni riguardanti la applicazione della tassa di cui contro.
	a) mazzi di 40 carte o meno;	—	—	2 —		
	b) mazzi di un numero maggiore di carte.	—	—	3 —		
107	Titoli e valori esteri:	La tassa si applica per ogni 100 lire di valore nominale o frazione di centinaia e per ciascun titolo.				Non saranno assoggettati a tassa i titoli che già l'abbiano scontata nel Regno. La tassa è dovuta prima che i titoli siano posti in vendita, ceduti, dati in deposito a titolo di pegno o prima che formino oggetto di qualsiasi operazione oppure

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa — Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa — Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	1. Titoli di rendita, obbligazioni ed altri effetti pubblici emessi da Stati esteri.	—	1 —	—	Mediante versamento diretto.	siano enunciati in atti o scritti pubblici o privati eccettuati gli inventari. Per qualsiasi contravvenzione alle precedenti disposizioni è dovuta una sopratassa uguale alla tassa e non mai inferiore a lire 50. Della tassa e della eventuale sopratassa è responsabile chi fa uso dei titoli stessi in uno dei modi indicati.
	2. Azioni, obbligazioni e titoli di prestiti di qualsiasi specie, emessi da Comuni o Provincie di Stati esteri e da Società commerciali o da qualsiasi istituto straniero.	—	2 —	—		
108	Atti e scritti provenienti dall'estero prima che se ne faccia uso in Colonia:					
	a) per le cambiali, vaglia ed assegni bancari e per tutti indistintamente gli altri effetti negoziabili o recapiti di commercio e protesti tanto per originale che per copia;	—	—	—		Si applicano le norme vigenti nel Regno.
	b) polizze di carico e lettere di vettura o fogli di via;	—	—	—		Si applicano le tasse previste per gli atti corrispondenti fatti in Colonia.
	c) procure alle liti, mandati, consensi, cauzioni;	—	—	—		Idem.
	d) atti comunque relativi a beni immobili situati in Colonia o a diritti reali ad essi inerenti;	—	—	—		Si applicano le tasse previste per gli atti corrispondenti fatti in Colonia.
	e) altri atti e scritti.	Per ogni atto.	—	3 —	Mediante marche o versamento diretto.	Le marche sono apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle Colonie: FEDERZONI.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, che approva il nuovo regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento generale sanitario, approvato con Nostro decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'articolo 15 della legge 16 luglio 1916, numero 947;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le malattie, alle quali si applicano le disposizioni che seguono, sono:

a) la blenorragia;
b) l'ulcera semplice contagiosa;
c) l'infezione sifilitica;

considerate nel periodo di loro contagiosità.

Fermo restando l'obbligo delle denunzie portato dal-

l'art. 4 del regolamento legislativo 4 agosto 1918, n. 1395, ed oltre alle denunzie rese obbligatorie dall'art. 15 del presente regolamento, è fatto obbligo per i medici, agli effetti dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, della denuncia di qualunque caso di sifilide, con manifestazioni contagiose, riscontrato nelle scuole, negli Istituti di educazione e di cura, negli opifici industriali e, in genere, in tutte le collettività, sia civili, sia militari.

Art. 2.

Alla pubblica profilassi delle malattie di cui all'articolo precedente si provvede:

a) con l'assistenza medico-chirurgica gratuita per i poveri e con la distribuzione gratuita dei medicinali ai poveri, nei termini previsti dagli articoli 24 e 36 del testo unico sopracitato;

b) con la istituzione di appositi dispensari nelle località dove ne sia riconosciuto il bisogno;

c) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto delle malattie di cui all'articolo precedente, nelle apposite sale, nelle cliniche e negli ospedali comuni.

Art. 3.

L'Amministrazione ed i medici di quegli ospedali che per statuto non permettono l'ammissione di infermi con le malattie di cui all'art. 1, se hanno l'obbligo delle consultazioni agli esterni, non possono da esse escludere gli infermi di quelle malattie.

Art. 4.

Per tutti i Comuni capoluoghi di Provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti è obbligatoria la istituzione di appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita della sifilide e delle malattie veneree, diretti da persone competenti nella specialità.

Il numero dei dispensari, in ciascun Comune, è determinato per convenzione tra il Comune ed il Ministero dell'interno, o, in mancanza, di ufficio, per delega del Ministero, per decreto del prefetto, sentito il medico provinciale, tenuto conto delle condizioni locali che possono favorire la diffusione delle malattie accennate.

Il Ministero dell'interno contribuisce alla spesa occorrente per ciascun dispensario con un concorso annuo continuativo, da prelevarsi sull'apposito fondo stanziato nel bilancio del Ministero stesso, concorso che non può superare la metà della spesa.

La misura del concorso e le modalità del funzionamento dei dispensari sono stabilite per convenzione fra il Comune ed il Ministero dell'interno. In caso di dissenso circa il concorso, esso viene determinato di ufficio per decreto del Ministro dell'interno.

I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni speciali di poliambulanze o di altri Istituti sanitari.

Ove le condizioni locali lo consentano, possono due o più Comuni riunirsi in Consorzio per l'esercizio di un unico dispensario.

Art. 5.

Anche i Comuni aventi popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, ove istituiscano dispensari per la cura gratuita della sifilide e delle malattie veneree, possono aspirare al concorso governativo nella spesa a termine dell'articolo precedente. La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra il Ministero dell'interno e il Comune.

Nei detti Comuni, però, la istituzione dei dispensari è resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali, o per notevole diffusione delle malattie suddette, ne sia ravvisata la necessità.

La dichiarazione dell'obbligo è fatta per delega del Ministero dell'interno con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale. La misura del concorso governativo in tale caso viene stabilita, occorrendo, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Oltre ai dispensari di cui ai precedenti articoli, nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie può essere affidato a tali Istituti, sia dai Comuni, sia dal Ministero dell'interno direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo, da determinarsi con apposita convenzione.

Possono pure essere istituiti dal Ministero dell'interno dispensari diretti da sanitari competenti nella specialità, nei principali porti, per la cura gratuita della sifilide e delle malattie veneree della gente di mare e dei lavoratori dei porti stessi.

Il prefetto può ordinare la istituzione di consimili dispensari negli stabilimenti industriali che impiegano, come media annuale, più di duemila operai, ovvero nelle località ove esistono diversi stabilimenti che in complesso impiegano, pure come media annuale, più di duemila operai, e temporaneamente anche in minor numero, dove, per la frequenza di casi di sifilide e di malattie veneree, se ne riconosca la necessità.

Le spese per questi dispensari sono sostenute dai proprietari degli stabilimenti.

Le disposizioni dei due precedenti capoversi non si applicano ai Comuni, nei quali esistono dispensari pubblici per la profilassi e la cura delle malattie, di cui all'art. 1.

Art. 7.

Qualsiasi reclamo avverso i provvedimenti del prefetto, di cui agli articoli 4, 5 e 6, non ha effetto sospensivo.

Art. 8.

I medici dei dispensari comunali per le malattie, di cui all'art. 1, sono nominati in seguito a concorso, per

esame e per titoli, in conformità delle norme da stabilirsi per decreto del Ministro dell'interno.

I capitolati di servizio, da deliberarsi dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale, devono contenere:

a) l'enunciazione degli obblighi dei medici;

b) le disposizioni inerenti allo speciale servizio, cui sono addetti;

c) lo stipendio loro assegnato;

d) le modalità di nomina, particolarmente per la durata, esclusi, in ogni caso, durata maggiore di cinque anni ed ogni diritto a stabilità.

E' consentita la conferma per successivi periodi non superiori ciascuno al quinquennio, secondo le norme da stabilirsi, pur esse, per decreto del Ministro dell'interno.

Tra gli obblighi dei medici dei dispensari, deve essere nei capitolati esplicitamente enunciato l'obbligo di prestare gratuitamente le loro cure a tutti gli infermi che si presentano al dispensario affetti da sifilide o da malattie veneree o da dermatosi parassitarie diffusibili; nonchè l'obbligo di fare attiva opera affinchè i dispensari costituiscano veri e propri centri di propaganda per la profilassi e l'igiene sessuale.

Art. 9.

Le persone affette da manifestazioni contagiose in atto delle malattie, di cui all'art. 1, devono essere accolte, e curate gratuitamente, nelle apposite sale o cliniche, o, in mancanza di esse, negli ospedali comuni.

Gli Istituti ospedalieri non possono sottrarsi all'obbligo di ricoverare e curare questi infermi anche quando non abbiano sezioni o reparti speciali, tranne che si tratti di Istituti fondati al solo fine di curare altre determinate malattie.

La cura gratuita ospedaliera, di regola, è riservata alle donne, nelle quali la infezione sifilitica o venerea costituisca la forma morbosa predominante. Agli uomini è riservata preferibilmente la cura ambulatoria e solo eccezionalmente quella ospedaliera. Le spese di spedalità, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa in atto, sono sostenute dallo Stato e gravano sul bilancio del Ministero dell'interno, eccetto che:

a) trattisi di Istituti ospedalieri che abbiano l'obbligo, a norma dei rispettivi statuti, di erogare tutte o parte delle loro rendite per la cura gratuita di determinate categorie di persone, senza esclusione degli infermi delle malattie indicate nell'articolo 1;

b) trattisi di Istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura di queste malattie;

nei quali casi si osservano, per la competenza delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 10.

Per la istituzione delle sale, di cui all'articolo precedente, verranno stipulate, tra il Ministero dell'interno e gli Enti interessati, apposite convenzioni circa i requisiti delle sale stesse; le modalità per il loro funzionamento, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalità.

Questa non potrà superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia.

Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria si dovrà, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni la Direzione delle sale per la sifilide e le malattie veneree al direttore della clinica.

La Direzione delle sale potrà essere affidata al direttore del locale dispensario per la sifilide e le malattie veneree quando l'ospedale non possa provvedervi con altro medico specializzato.

Negli altri casi i direttori delle sale devono nominarsi in seguito a concorso per esame e titoli, in conformità delle norme da stabilirsi per decreto del Ministro dell'interno.

Art. 11.

I medici condotti e gli altri esercenti abilitati a rilasciare certificati di spedalità non possono rifiutarsi di rilasciarli, ed il sindaco di vidimarli gratuitamente, ai poveri che siano affetti da sifilide o da malattie veneree.

Art. 12.

Le ordinanze di apertura dei locali di meretricio non possono essere emesse dall'autorità di pubblica sicurezza se non in seguito a parere favorevole, nei riguardi igienici, del medico provinciale.

Il parere conforme del medico provinciale sarà pure necessario quando si tratti di ordinare la chiusura di un locale di meretricio per i motivi di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 25 del regolamento sul meretricio approvato con decreto Ministeriale 27 ottobre 1891, n. 605.

Art. 13.

La vigilanza sanitaria nei riguardi delle malattie di cui all'art. 1 per le donne che esercitano il meretricio, viene eseguita da medici visitatori appositamente nominati

Le spese per tale vigilanza, come pure le spese per le misure profilattiche e di cura che saranno prescritte per i locali di meretricio, sono sostenute dai padroni di casa e dai tenutari dei locali stessi e prelevate da un fondo da questi costituito, secondo le modalità da stabilirsi dal Ministero dell'interno.

In caso di inadempimento il locale sarà chiuso con decreto del prefetto.

Art. 14

La nomina dei medici visitatori è fatta con decreto del prefetto, su parere conforme espresso per iscritto dal medico provinciale, con l'assistenza dell'ispettore dermosifilografo di cui al successivo art. 22, in base ad esame od a titoli presentati, dai quali risulti che gli aspiranti posseggono sufficiente abilità e pratica

professionale nella diagnosi della sifilide e delle malattie veneree.

Potranno ottenere tale nomina anche i medici addetti ai dispensari; la nomina è valida per un biennio e può essere rinnovata.

In caso di negligenza o colpa nell'esercizio della vigilanza loro affidata, i medici visitatori saranno dal prefetto sospesi o revocati dall'ufficio, previa contestazione degli addebiti.

Art. 15.

I medici visitatori hanno l'obbligo di denunziare immediatamente all'autorità sanitaria le donne riscontrate affette da malattie, di cui all'art. 1, con manifestazioni contagiose, nei locali di meretricio ed in genere tra le meretrici soggette alla loro vigilanza.

Devono parimenti denunziare quelle che riscontrino affette da tubercolosi, tigna, scabbia, pediculosi, tracoma o da altra malattia a carattere diffusivo.

I medici visitatori devono altresì indicare, sui moduli che saranno stabiliti dal Ministero dell'interno, e che dovranno conservarsi presso il locale di meretricio, il risultato di ogni visita.

Hanno infine l'obbligo di vigilare che i locali siano mantenuti in condizioni di igiene e di pulizia soddisfacenti, di assicurarsi che siano forniti i mezzi per eseguire le misure di profilassi individuale prescritte, e di vietare l'ammissione nei locali stessi delle donne che non siano state vaccinate da tre anni.

La contravvenzione a tali obblighi è punita con la sospensione e la revoca dall'ufficio, da pronunciarsi dal prefetto, a norma dell'articolo precedente, e, nei casi più gravi, potrà a carico del sanitario contravventore essere applicata la sospensione dal libero esercizio professionale per la durata da uno a sei mesi, da determinarsi dal Ministro dell'interno.

Art. 16.

Nessuna retribuzione o compenso di qualunque genere può essere offerto o corrisposto, dai tenutari dei locali di meretricio, ai medici visitatori e da questi accettato per nessun titolo.

La contravvenzione a questa disposizione è punita, per i tenutari dei locali, coll'ammenda fino a L. 50 e colla eventuale chiusura del locale, da ordinarsi dal prefetto, per i medici visitatori con la sospensione o la revoca dall'ufficio da parte del prefetto stesso, salvo per gli uni e per gli altri le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Art. 17.

Nessuna coazione può essere usata verso le donne che esercitano il meretricio a fine di sottoporle a visita medica. Le donne però che vi si rifiutano, se accolte o dimoranti in locali di meretricio, saranno ritenute infette.

Art. 18.

Le donne dimoranti od accolte in locali di meretricio, le quali siano dai medici visitatori riconosciute affette da manifestazioni contagiose di alcune delle malattie indicate all'art. 1, e le donne presunte tali a termini del precedente articolo, devono essere immediatamente allontanate dal locale di meretricio e munite di un foglio di spedalità per il ricovero in una delle sale di cui all'art 10, o in un reparto ospedaliero secondo i casi. Esse possono anche, col consenso dell'autorità sanitaria, provvedere direttamente alla propria cura, purchè questa non sia prestata nelle case di meretricio.

Non possono però riprendere l'esercizio del meretricio od essere riammesse nei locali di meretricio se non dopo che ne sia constatata con dichiarazione scritta, da parte dei medici visitatori o dei medici dei dispensari, la scomparsa di ogni manifestazione contagiosa.

Art. 19.

Chiunque dispone di un locale, dichiarato di meretricio, non può ammettervi nessuna donna se prima non sia stata visitata da uno dei medici visitatori e riconosciuta esente da manifestazioni contagiose delle malattie indicate nell'art. 1.

Non può del pari permettere che, nei locali di meretricio, si sottraggano donne alla vigilanza sanitaria e alle visite, o vi rimangano donne riconosciute o presunte affette dalle manifestazioni contagiose suaccennate, o siano nuovamente accolte nel locale donne, allontanate per causa di malattia, senza attestazione medica di completa guarigione delle manifestazioni contagiose ai sensi dell'art. 18.

Le contravvenzioni a quanto è disposto nel presente articolo sono punite, oltrechè con la chiusura del locale a mente dell'articolo 18 del vigente regolamento sul meretricio, con le pene comminate dall'articolo 20 in relazione con l'articolo 19 del regolamento stesso.

Art. 20.

Le donne che esercitano il meretricio fuori dei locali autorizzati, qualora volontariamente si sottopongano a visite mediche periodiche da parte dei medici visitatori o dei medici addetti ai dispensari per la sifilide e le malattie veneree, vengono munite di apposita tessera sanitaria, sulla quale è segnato, volta per volta, se siano riconosciute sane, e che viene ritirata in caso contrario, mentre si provvede alla loro cura a termini dell'articolo precedente.

La restituzione della tessera è subordinata alle condizioni prescritte dall'art. 18, ultimo comma, per la riammissione delle donne già riconosciute o presunte infette nei locali di meretricio.

Le donne in possesso della tessera, qualora siano dichiarate in contravvenzione all'art. 2 del regolamento

27 ottobre 1891, n. 605, sul meretricio, non saranno trattenute per la loro identificazione.

Art. 21.

Le donne le quali, a scopo di prostituzione, dimorano nei locali i cui tenutari siano dichiarati in contravvenzione all'art. 7 o all'art. 29 del regolamento sul meretricio 27 ottobre 1891, n. 605, a prescindere dallo accertamento di ulteriori contravvenzioni a carico dei tenutari stessi, saranno sottoposte, ai fini della profilassi della sifilide e delle malattie veneree, allo stesso trattamento delle donne dimoranti nei locali autorizzati, di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Allo stesso trattamento saranno sottoposte le donne, le quali convengano nei predetti locali non autorizzati a scopo di prostituzione se recidive in contravvenzione al regolamento del meretricio.

Le une e le altre non saranno sottoposte a questo trattamento qualora siano in possesso della tessera sanitaria.

Art. 22.

La donna che esercita il meretricio e che, presso i dispensari o le sale per la sifilide e le malattie veneree, o da un medico visitatore od ispettore, sia dichiarata affetta da manifestazioni contagiose in atto delle infezioni di cui all'art. 1, viene diffidata dal medico che ha accertata la infezione ad astenersi dall'esercizio del meretricio fino a nuova visita, da parte del medico stesso o di chi legalmente lo sostituisce, che la dichiari guarita dalle manifestazioni medesime.

Qualora, nonostante tale diffida, la donna continui ad esercitare il meretricio, viene provveduto per la immediata sua spedalizzazione, restando senz'altro revocato ogni precedente consenso per la cura diretta a domicilio ai sensi dell'art. 18.

Art. 23.

La vigilanza sanitaria sul meretricio spetta essenzialmente all'Autorità sanitaria provinciale, che la esercita allo scopo di assicurare la osservanza delle disposizioni, di cui agli articoli precedenti.

L'autorità sanitaria provinciale ha la facoltà di procedere in qualunque momento, o direttamente o per mezzo di medici ispettori dermosifilografi alla sua dipendenza, all'accertamento dello stato sanitario delle donne che esercitano il meretricio e delle condizioni igieniche dei locali.

I medici ispettori sono scelti fra coloro che posseggono i requisiti che, in corrispondenza della particolare importanza della funzione, saranno stabiliti dal Ministero dell'interno.

Le modalità di retribuzione per le prestazioni professionali che saranno così chiamati a dare dovranno essere determinate con accordi contrattuali da approvarsi dal Ministero, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualsiasi titolo.

Essi esercitano le loro funzioni di vigilanza sul servizio di profilassi e di cura della sifilide e delle malattie veneree nel territorio di una o più Provincie.

Art 24.

I dispensari e le sale per la cura della sifilide e delle malattie veneree sono poste sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita direttamente per mezzo delle autorità sanitarie provinciali.

Nel regolamento generale sanitario saranno comprese le norme di massima per assicurare il regolare funzionamento di questi Istituti.

Disposizioni transitorie

Art. 25.

I medici degli attuali dispensari, che furono già nominati in seguito a regolare concorso, sono dispensati dal concorso di cui all'art. 8 primo comma, ferme restando le disposizioni dei rispettivi capitolati.

Anche ai medici nominati senza concorso, ma da non meno di cinque anni alla data del presente decreto, che abbiano prestato nel dispensario opera ininterrotta o se ne siano assentati esclusivamente per servizio militare di guerra, può estendersi tale dispensa, in base ad un giudizio di idoneità secondo le norme da stabilirsi per decreto del Ministro dell'interno.

Art. 26.

I dirigenti attuali delle sale per la sifilide e le malattie veneree sono dispensati dal concorso di cui all'art. 10 ultimo alinea.

All'atto della rinnovazione delle convenzioni vigenti, potranno essere confermati, in base ad esame dei titoli che ne attestino la speciale competenza nella conoscenza della sifilide e delle malattie veneree, secondo le norme da stabilirsi pur esse con decreto, del Ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 872, che abroga l'articolo primo del Regio decreto 16 agosto 1919, n. 1609, contenente norme circa la istituzione di tribunali speciali in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo primo del Nostro decreto 16 agosto 1919, n. 1609, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 877, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in dipendenza di conversioni di rendite 4,50 0/0 in 3,50 0/0.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, e l'art. 14 del regolamento approvato con il R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per la esecuzione della legge predetta;

Considerato che per effetto delle operazioni di conversione e di ricostituzione avvenute nel consolidato 3,50 per cento 1902 (categoria *A*) e nel consolidato 4,50 per cento (antiche rendite nominative) durante l'esercizio 1921-922 e nel 1° semestre dell'esercizio 1922-923, occorre provvedere a talune variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle operazioni di conversione e di ricostituzione eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nell'esercizio finanziario 1921-922 e nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1922, sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4 « Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, ecc. »:

In aumento:

1. Per operazioni dell'esercizio 1921-922:
rendita inscritta . . . . + 502 50
rendita annullata . . . . — 150 62
+ 351 88

2. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di L. 21 reiscritta nel 1° trimestre dell'esercizio 1922-923 . . . . + 21 —

3. Rate di interessi dal 30 agosto al 30 settembre 1922 ed interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di L. 1530, reiscritta nel secondo trimestre dell'esercizio predetto . . . . + 1279 20

Totale in aumento . . . + 1652 08

In diminuzione:

1. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di L. 17.172 annullata durante il 1° trimestre dell'esercizio 1922-923, perchè ricostituita nel consolidato 3,50 per cento . . . . — 17.172 —

2. Interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923, sulla rendita di L. 1260 annullata durante il secondo trimestre dell'esercizio 1922-923 come sopra . . . . — 945 —

Totale in diminuzione . . . — 18,117 —

Al capitolo 5: « Rendita consolidata 3,50 per cento al netto, ecc. »:

In aumento:

1. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di lire 13.356 inscritta nel primo trimestre dell'esercizio 1922-923 per conversione del cons. 4,50 per cento . . . . + 13.356 —

2. Interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di lire 980 inscritta nel secondo trimestre dell'esercizio 1922-923. . . + 735 —

Totale in aumento . . . + 14.091 —

In diminuzione:

1. Per operazioni dell'esercizio 1921-922:
rendita annullata . . . . — 390 83
rendita inscritta . . . . + 117 15
— 273 68

2. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di L. 16,33 annullata nel 1° trimestre dell'esercizio 1922-23 perchè ricostituita nel consolidato 4,50 0/0 . . . . — 16 33

3. Rateo di interessi dal 30 agosto al 30 settembre 1922 ed interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di L. 1190 annullata nel secondo trimestre dell'esercizio 1922-923 perchè ricostituita nel consolidato 4,50 per cento . . . . — 994 95

Totale in diminuzione . . . — 1284 95

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 873, che stabilisce il quantitativo massimo dei semi oleosi delle colonie italiane da ammettere annualmente alla importazione nel Regno a regime di favore.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1° del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quantitativo massimo dei semi oleosi delle colonie italiane da ammettere annualmente alla importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è portato alla misura di quintali 60 000.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI — ROSSI — DE CAPITANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Errata-corrige.

Nel R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 695, recante disposizioni per l'esenzione dell'imposta sui fabbricati, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 84 del 10 aprile corrente, nel primo comma dell'art. 3, per inesattezza della copia trasmessaci, è stato pubblicato: « Sono abrogate le disposizioni degli articoli 15 e 23 del decreto stesso », mentre doveva dirsi: « Sono abrogate le disposizioni degli articoli 15 a 23 del decreto stesso », come è nel testo originale e come qui si rettifica.

Decreto Ministeriale col quale è dichiarata obbligatoria la lotta contro il bostrico delle abetaie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888 e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con D. L. 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1919, nel quale sono elencati i parassiti, di cui il Ministero per l'agricoltura ha facoltà di decretare la distruzione obbligatoria;

Considerata la necessità di ostacolare l'ulteriore diffusione del bostrico delle abetaie (Ips Typographus L.);

Udita la Commissione consultiva per le malattie delle piante;

DECRETA:

Art. 1.

A termine degli articoli 2 e 22 del regolamento suddetto, il « bostrico delle abetaie » (*Ips Typographus L.*) è incluso tra le malattie e i parassiti di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 23 settembre 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* in data 8 ottobre 1919, n. 239.

Art. 2.

La lotta contro il « bostrico delle abetaie » è obbligatoria nei centri nei quali sia stato riscontrato, e deve essere eseguita a cura e spese degli interessati.

Art. 3.

Le norme e i metodi di lotta saranno dettati dai Regi Osservatori regionali di fitopatologia, d'intesa con le Regie Ispezioni forestali.

La sorveglianza sulle operazioni e la esecuzione della lotta di ufficio, a carico degli inadempienti o ritardatari, sarà eseguita dal personale delle Regie Ispezioni forestali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale.*

Il ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Decreto Ministeriale concernente misure di difesa contro i parassiti animali e vegetali menzionati nell'art. 8 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1921.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, e il suo regolamento, approvato con D. L. 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1919, nel quale sono elencati i parassiti, di cui il Ministero per l'agricoltura ha facoltà di decretare la distruzione obbligatoria;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1921, concernente la importazione dall'estero di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati o riprodotti;

Considerata la necessità di coordinare le disposizioni contenute nei citati decreti Ministeriali 23 settembre 1919 e 21 febbraio 1921;

Udita la sezione prima del Consiglio per i servizi del Ministero di agricoltura;

DECRETA:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 28 settembre 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 ottobre 1919 n. 239, sono applicabili anche ai fini della difesa contro i parassiti animali e vegetali, indicati nell'art. 8 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1921, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del 25 marzo 1921.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale.*

Roma, 24 marzo 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488

Capitale iniziale L. 100.000.000

Sede in Roma

Obbligazioni 5 0/0

ESTRAZIONE DEL 2 APRILE 1923

1ª emissione anno 1921 - 4ª estrazione

AVVISO

Si notifica che il 2 aprile 1923 furono eseguite, con le pre-

scritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso dell'8 marzo 1923, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno n. 59 del 12 medesimo, in ordine alle obbligazioni 5 0/0 emesse da questo Consorzio, e cioè:

1° abbruciamento di n. 26 titoli al portatore da 1 obbligazione, n. 10 da 5 obbligazioni e n. 9 da 10 obbligazioni, sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 2° semestre 1922;

2° abbruciamento delle seguenti cedole, e cioè: n. 4774 unitarie, n. 1234 quintuple e n. 2103 decuple, scadute e pagate a tutto dicembre 1922;

3° estrazione a sorte dalle rispettive urne delle seguenti schede:

n. 46 per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
n. 15 » da 5 obbligazioni (2ª urna);
n. 46 » da 10 » (3ª urna);
e così in

totale n. 107 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 581 obbligazioni per un capitale nominale di L. 290.500 emesse nel 1921 (Prima emissione).

I titoli estratti, descritti nel seguente elenco, cessano di fruttare interessi col 30 giugno 1923 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° luglio successivo da tutte le sedi, succursali e agenzie della Banca d'Italia.

ELENCO DEI TITOLI ESTRATTI

Titoli da 1 obbligazione

000102	001947	004308	005584	007115
001005	001963	004395	005622	007341
001147	002042	004751	005660	007479
001184	002258	005234	006080	007511
001363	002328	005247	006211	007627
001642	002349	005286	006278	007644
001667	002706	005300	006367	—
001728	002821	005403	006832	—
001744	003097	005491	006836	—
001942	003546	005551	007045	—

Titoli da 5 obbligazioni

000032	000679	001271	001301	002259
000413	000933	001275	001396	002275
000446	001155	001289	001668	002331

Titoli da 10 obbligazioni

000006	001035	003399	005080	006737
000140	001166	003653	005113	006917
000240	001301	003696	005264	007013
000258	001699	003749	005281	007096
000344	002043	003866	005473	007499
000547	002156	003888	005804	007522
000627	002418	004260	006221	—
000775	002422	004456	006431	—
000881	002607	004947	006533	—
000938	002650	005016	006552	—

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto della estrazione e risultanti dal relativo processo verbale.

Roma, 2 aprile 1923.

Il presidente
ALBERTO BENEDUCE.

Il sindaco
Gaspare Russo.

Il consigliere delegato ff.
Pietro Verardo.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 26 aprile 1923

	Media		Media
Parigi	136 52	Dinari	—
Londra	94 18	Corone jugoslave	—
Svizzera	370 17	Belgio	117 85
Spagna	311 87	Olanda	7 93
Berlino	0 0726	Pesos oro	16 89
Vienna	0 0285	Pesos carta	7 40
Praga	60 25	New York	20 30

Oro 391 70

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	81 40	—
3.55 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	88 22	—

* * *

Corso medio dei cambi
del giorno 27 aprile 1923.

	Media		Media
Parigi	137 59	Dinari	—
Londra	94 30	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 65	Belgio	118 50
Spagna	311 —	Olanda	7 96
Berlino	0 07	Pesos oro	16 82
Vienna	0 03	Pesos carta	7 40
Praga	60 30	New York	20 30

Oro 391 49

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	81 25	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	88 35	—

INSERZIONI

(2ª pubblicazione).

Società Reale di Assicurazione mutua a quota fissa

contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas luce, del fulmine e degli apparecchi a vapore

Fondata e stabilita in Torino nell'anno 1829

SEDE SOCIALE IN TORINO
Via Orfane n. 6

In conformità degli articoli 101, 102, 108 e 109 dello statuto sociale, il Consiglio generale è convocato in sezione ordinaria pel giorno di mercoledì 23 maggio p. v., alle ore 14, ed ove d'uopo nei giorni successivi, in Torino, nella sede della Società, via Orfane, n. 6.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione e rapporto della Giunta del Consiglio generale sull'andamento amministrativo dell'anno corrente (statuto, art. 116, n. 2).
2. Riforme al regolamento organico, al regolamento pensioni del personale della sede e al regolamento del Consiglio di amministrazione (statuto, art. 106 e 109, n. 2, 4 e 7).
3. Relazione del Consiglio d'amministrazione e della Giunta del Consiglio generale sul bilancio consuntivo dell'esercizio 1922 (statuto, art. 116, n. 2).
4. Bilancio consuntivo dell'esercizio 1922 (statuto, articoli 108 e 109).
5. Costituzione fondo garanzia pensioni impiegati e designazione dei titoli costituenti detto fondo (statuto, articoli 27, 109, nn. 4 e 5).
6. Elezioni in via straordinaria nel Consiglio generale e nel Consiglio di amministrazione (statuto, art. 109, n. 1 e 120).

Torino, 23 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio generale
R. G. Cattaneo.

13390 — A pagamento

Società promotrice industria nazionale

ASSEMBLEA ORDINABIA

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 7 maggio 1923, ore 21, nella sede sociale, in via Monte di Pietà n. 26.

In caso di mancanza del numero legale, in seconda convocazione è fissata per il giorno 8 maggio, ore 21, nello stesso luogo, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente.
2. Conto consuntivo del 1922 e relazione dei revisori dei conti.
3. Bilancio preventivo per il 1923.
4. Nomina del presidente, di tre vice presidenti e di quattro consiglieri.

Torino, 28 aprile 1923.

Il presidente
ing. Emilio De Benedetti.

13363 — A pagamento.

Società Anonima Tramvie Elettriche Pistoiesi

Pistoia

2° AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società Anonima Tramvie Elettriche Pistoiesi, a termini dell'art. 13 dello statuto sociale, sono convocati in assemblea generale ordinaria nei locali della Società Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale, via Pratese, in Pistoia, il giorno di sabato 19 maggio 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.
5. Elezione di quattro consiglieri scaduti.

Parte straordinaria:

6. Proposta di liquidazione anticipata della Società e deliberazioni relative.

Fino al 15 maggio p. v., la Banca del Monte dei Paschi di Siena, succursale di Pistoia, riceverà il deposito delle azioni richiesta dall'art. 16 dello statuto.

Il Consiglio d'amministrazione.

13452 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Banca Cesare Ponti, anonima con sede in Milano, capitale sociale L. 3.000.000, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 19 maggio 1923, alle ore 15, in Milano, nei locali della Banca, Portici Settentrionali, n. 19, ed in difetto di numero legale, in seconda convocazione per il giorno 2 giugno 1923, medesima ora e località, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento di capitale e deliberazioni relative.
Modifica degli articoli 6 e 7 dello statuto.

Milano, 25 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13449 — A pagamento.

Società anonima cooperativa

fra il personale dell'azienda delle tramvie elettriche municipali di Roma
per la costruzione di case economiche

Avviso di assemblea dei soci costitutori

Tutti i soci costitutori della Società sono convocati in assemblea la quale si terrà in due turni il giorno 15 maggio p. v., e cioè, alle ore 9 ant., per il turno dei lavoranti di notte e alle ore 17 pom., per il turno di giorno, nei locali del Ricreatorio G. Montemartini, sito in via Orvieto, n. 25, fabb. 10°, piano terra, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della presidenza.
2. Ammissione di nuovi soci.
3. Rendiconto finanziario.
4. Elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

N. B. Un'ora dopo le prescritte convocazioni, non essendosi raggiunto il numero legale dei soci intervenuti, l'assemblea passerà in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e sarà valida ogni deliberazione presa, come dispone lo statuto sociale.

Roma, 27 aprile 1923.

13459 — A pagamento

Società anonima "Leoni films"

Capitale versato L. 6.000.000

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 maggio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, in Milano, via Moscova n. 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre e relative deliberazioni.
4. Nomina di sette amministratori in sostituzione dei sorteggiati, grand'uff. Alessandro Aboaf e cav. uff. Giuseppe Aboaf e dei dimissionari avv. Cesare Sarfatti, comm. Ettore Bianchi, professor Francesco Oddasso, gr. uff. Ernesto Tucci e comm. Giuseppe Leoni.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso le casse sociali o alla sede di Milano, via Moscova n. 12, oppure alla succursale di Roma, via Due Macelli n. 97, entro il giorno 12 maggio.

Il Consiglio d'amministrazione.

13460 — A pagamento.

"AUTOSTRADE"

Società anonima

Sede in Milano

Capitale sociale L. 5.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 15 maggio 1923, ore 11, presso la sede dell'Automobile Club di Milano, via San Nicolao, n. 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale a L. 25,000.000 e conseguenti modifiche statutarie.
2. Nomina di amministratori e di sindaci.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno successivo, stessa sede ed ora.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea, dovrà essere effettuato almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, presso la Banca commerciale italiana, Credito italiano, sedi di Milano, e sede sociale, via Monforte, n. 44.

Il Consiglio d'amministrazione.

13461 — A pagamento.

Banco per la Cooperazione Meridionale

Sede centrale: NAPOLI - Piazza Municipio, 4

Avviso di convocazione

L'assemblea straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 21 maggio 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Napoli, piazza Municipio n. 4, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Modificazione nella costituzione del capitale sociale
5. Modificazione dello statuto.
6. Nomina del Consiglio di amministrazione.
7. Nomina dei sindaci e determinazione dei loro emolumenti.

Occorrendo una seconda convocazione rimane fin da ora stabilita per lo stesso giorno 21 maggio 1923, alle ore 16, col medesimo ordine del giorno e nello stesso locale.

Napoli, 25 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13462 — A pagamento.

Gli azionisti della Società Italiana Sfruttamento brevetti agricoli industriali (Sisbai) Anonima - Sede in Roma - Capitale L. 800.000 versato, sono convocati in assemblea generale straordinaria in Roma presso la sede sociale via Convertite n. 21, alle ore 10, del giorno 12 maggio 1923, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Proposta di riduzione del capitale sociale a quella cifra che l'assemblea determinerà — Conseguente modifica dello statuto.
3. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni deve effettuarsi presso le Casse sociali entro il 5 maggio p. v.

Roma, 24 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13463 — A pagamento

Società anonima "Ambra"

SEDE IN TORINO

Capitale L. 600.000 versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 maggio 1923, alle ore 15,30 nella sede sociale in Torino, via Bologna, n. 61, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale sociale da L. 600.000 a L. 540.000 mediante annullamento di 600 azioni.
2. Aumento del capitale sociale da L. 540.000 a L. 2.000.000 mediante emissione di n. 14.600 azioni nuove del valore nominale di L. 100 caduna ed autorizzazione al Consiglio per ogni modalità relativa.
3. Modifica degli articoli 1, 4, 22, 35, 36 dello statuto sociale,

Tutti i titoli essendo nominativi non occorre effettuare il deposito per intervenire all'assemblea

In caso non fosse valida l'assemblea di prima convocazione quella di seconda convocazione resta fissata per il 25 maggio 1923, alle ore 15,30 nella sede sociale.

Torino, 25 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13464 — A pagamento.

Cooperativa braccianti

CESENA

I soci della Cooperativa sono invitati d'intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà domenica 20 maggio 1923. alle ore 8 ant., nei locali della sede sociale, via Guido Marinelli n. 16, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni della Cooperativa dal Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì.
2. Adesione alla Federazione provinciale delle Cooperative di Forlì.
3. Approvazione dello statuto.
4. Nomina dei delegati.
5. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
6. Elezione delle cariche sociali.

Qualora l'assemblea non riuscisse valida per mancanza del numero legale, il presente avviso servirà anche per l'adunanza di 2ª convocazione che avrà luogo la domenica prossima 27 maggio, all'ora medesima e negli stessi locali ed ogni deliberazione presa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 19 dello statuto sociale:

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci - purchè non amministratori - solo nel caso siano assenti dal paese o infermi.

Cesena, 26 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13465 — A pagamento.

LUIGI POMINI

Società anonima per azioni

Capitale L. 3.000.000

SEDE IN CASTELLANZA

Avviso di convocazione

di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 19 maggio 1923, ore 11, in Milano, via Pietro Verri n. 1,

nello studio del rag. cav. Mario Cozzi, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti previa determinazione del loro emolumento.

Qualora l'assemblea non riuscisse legalmente costituita per difetto di numero degli intervenuti, rimane fin d'ora fissata la seconda convocazione per il giorno 20 maggio stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, se al portatore, almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, presso la cassa sociale in Castellanza.

Il Consiglio d'amministrazione.

13466 — A pagamento.

Società anonima "Georgica"

Capitale sociale L. 50.000

SEDE IN POSSAGNO (TREVISO)

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima « Georgica » sono convocati in assemblea generale il 15 maggio 1923, alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori delegati.
2. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
3. Varie.

Gli azionisti devono depositare le loro azioni, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede della Società stessa.

Possagno, 20 aprile 1923.

13473 — A pagamento.

Società anonima "Birra S. Giusto"

SEDE IN MACERATA

Capitale sociale versato L. 2.000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti della Società anonima « Birra S. Giusto » sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 15 maggio 1923, ore 10,30, nella sede sociale palazzo Canestrari, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione in ottemperanza alla delibera dell'assemblea generale ordinaria del 1° febbraio 1923 omologata con decreto del tribunale civile e penale di Macerata in data 24 febbraio 1923.

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositati i loro titoli nella Cassa della Società, o, in quella della Banca nazionale d'agricoltura succursale di Macerata, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane sin d'ora fissata per lo stesso giorno, alle ore 14, nel medesimo locale.

Il presidente
cte. Americo Buonaccorsi.

13474 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Frigoriferi De Micheli Raggio Chiari e C.

SEDE IN PADOVA

Convocazione di assemblea generale

Per il giorno 10 maggio 1923, alle ore 14, nella sede della Società in Padova sono convocati in assemblea generale i signori azionisti per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922 — Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Nomina di un Consigliere di amministrazione.
3. Nomina dei sindaci.

Deposito delle azioni nell'ufficio della Società dal 1° al 10 maggio 1923, dalle ore 9 alle 12.

Eventuale seconda convocazione il 19 maggio, nello stesso luogo ed ora.

Padova, 21 aprile 1923.

Società anonima frigoriferi
Il presidente
De Micheli.

13475 — A pagamento.

Società di navigazione "Unione italica"

Sede legale in Roma

Sede amministrativa in Genova

AVVISO

di convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti indetta pel giorno 15 maggio 1923, alle ore 15, presso la sede di Genova della Banca commerciale italiana, per deliberare in sede di

Assemblea generale ordinaria

sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina di un consigliere amministrazione in sostituzione di altro dimissionario;

e in sede di

Assemblea generale straordinaria

sul seguente

Ordine del giorno:

Modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale ed eventuale modifica dell'articolo 22.

Potranno intervenire all'assemblea i possessori di azioni nominative iscritte nel libro dei soci a termini dell'articolo 7 dello statuto.

In caso che per mancanza di numero legale l'assemblea andasse deserta, ne resta fin d'ora convocata altra per il 22 maggio 1923, alla stessa ora e sede, con identici ordini del giorno.

13494 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA

per la ferrovia Mantova-Cremona

Sede in Milano

Capitale L. 4.600.000 versato, in corso d'ammortizzazione

1° Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 7 giugno 1923, ore 14 1/2, alla sede sociale in Milano, via Silvio Pellico n. 12, e in eventuale seconda convocazione, se non riuscisse valida la prima adunanza, per il giorno 28 giugno p. v., alla stessa ora e località, onde deliberare sull'ordine del giorno che sarà pubblicato nel secondo avviso di convocazione colle modalità per il deposito dei titoli necessario per l'intervento all'assemblea.

Milano, 23 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13495 — A pagamento.

Società Italiana Beni Immobili

Anonima

Sede in Roma

Capitale interamente versato L. 150.000

Avviso

di convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straor-

dinaria per il giorno 15 maggio 1923, alle ore 15, in Roma, presso la sede sociale, via Basilicata, n. 19, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico
2. Proposta di aumento del capitale sociale.

Per intervenire alla adunanza i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale non oltre il giorno 10 maggio 1923.

Roma, 28 aprile 1923.

L'amministratore unico.

13496 — A pagamento.

"DALMAZIA,,

Società anonima cooperativa fra gli impiegati dello Stato per la costruzione di case economiche

SEDE IN ROMA
Via Forlì, n. 23

Avviso di convocazione

I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria che si terrà in via Dalmazia n. 46, alle ore 20 30 del giorno 14 maggio 1923, per discutere sul seguente

Ordine del giorno.

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e della relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Rinnovazione delle cariche sociali (art. 15, 23, e 24 dello statuto sociale.

In mancanza del numero legale l'assemblea si terrà alla stessa ora e nel medesimo luogo il giorno 15 successivo.

Si avvertono i sigg. soci che da oggi potranno prendere visione del bilancio, dalle 16 alle 18 di ogni giorno presso lo studio del presidente comm. prof. Trincheri, in via dei Delfini, n. 16, piano primo.

Roma, 27 aprile 1923.

Il presidente.

13497 — A pagamento.

"La previdenza agricola,,

ROMA

I signori soci ed i signori portatori dei buoni di fondazione, sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 11 del giorno 15 maggio 1923, nella sede sociale in Roma, Piazza SS. Apostoli, n. 73, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Interpretazione art. 1 dello statuto sociale.
2. Conseguente proposta di aumento del capitale di fondazione, o di continuazione del programma e portafoglio sociale da parte di altra Società e scioglimento della nostra coi provvedimenti relativi.
3. Proposta di modifica della ragione sociale.
4. Varia.

Roma, 27 aprile 1923.

Il presidente
senatore P. Leonardi Cattolica

13498 — A pagamento.

Cantieri navali F.lli Ghigliotto

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Cantieri in Varazze

Capitale sociale Lire 300.000 versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 16 maggio 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Genova, piazza Pellicceria, 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato della Società e conseguente messa in liquidazione.
2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei suoi o loro poteri.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, la assemblea di seconda convocazione è fin d'ora stabilita pel 23 maggio 1923, alle ore 15 nella stessa località.

Per poter intervenire alla detta assemblea si dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni prima nella Cassa sociale in Genova piazza Pellicceria, 6.

Il Consiglio d'amministrazione.

13499 — A pagamento

Amministrazione provinciale di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto

FORNITURA DI TESSUTI PER I MANICOMI

Si porta a pubblica notizia che alle ore 11,30 ant. di mercoledì 23 maggio 1923, innanzi all'ill.mo signor presidente della Deputazione provinciale, od a chi lo rappresenta, negli Uffici amministrativi in piazza SS. Apostoli, palazzo provinciale, si procederà, in base allo speciale capitolato, ad una gara per la fornitura dei generi indicati nel seguente elenco:

Lotto 1.

Tessuti di canapa.

Manicomio di Santa Maria della Pietà
e succursale di Ceccano.

Tela canovaccio da sarto alta m. 0,65, m. 100 a L. 4,60, L. 460.

Tela per paglioni a 2 righe ruggine alta m. 0,70, m. 3000 a L. 4,60, L. 13.800.

Tela per lenzuola alta m. 0,85, m. 20.000 a L. 6,30, L. 126.000.

Tela per asciugamani e per fodere alta m. 0,75 m. 1000 a L. 6,20, L. 6200.

Tela per abiti da forza alta m. 1, m. 300 a L. 12, L. 3600.

Tela lino per arredi sacri alta m. 1, m. 100 a L. 16, L. 1600.

Totale L. 151.660.

Manicomio provinciale di S. Onofrio in Campagna.

Tela per paglioni a 2 righe ruggine alta m. 0,70, m. 6000 a L. 4,60, L. 27.600.

Tela per lenzuola alta m. 0,85, m. 10.000 a L. 6,30, L. 63.000.

Tela lino per arredi sacri alta m. 1, m. 50 a L. 16, L. 800.

Totale L. 91.400.

Totale complessivo del 1° lotto L. 243.060.

Lotto 2.

Tessuti di cotone.

Manicomio S Maria della Pietà e succursale di Ceccano

Cotonina spinata grigia alta m. 0,75, ml. 2500 a L. 7,50 il metro, L. 18.750.

Cotonina spinata grigia per blouse pers. altra m. 0,75 m. 2500 a L. 7,50 il metro, L. 18.750.

Cotonina per fasce alta m. 0,20 m. 1000 a L. 3,45 il metro, L. 3450.

Cotonina grigia per camicie alta m. 0,75, m. 15.000 a L. 4,60 il metro, L. 69.000.

Cotonina spinata bleu alta m. 0,75, m. 500 a L. 6,65 il metro, L. 3325.

Cotonina rigatino bianco e nero alta m. 0,75, m. 1000 a L. 5,10 il metro, L. 500.

Totale L. 118.3:5.

Manicomio provinciale di Sant'Onofrio in Campagna

Cotonina spinata grigia m. 3000 a L. 7,50 il metro, L. 22.500.

Cotonina spinata grigia per blouse pers. m. 1000 a L. 7,50 il metro, L. 7500.

Cotonina per fasce m. 2000 a L. 3,45 il m., L. 6900.

Cotonina grigia per camicie m. 8000 a L. 4,60 il m. 36.800.

Cotonina bianca per cappe alta m. 0,90, m. 500 a L. 5,25 il metro, L. 2625.

Cotonina cenere per fodera alta m. 0,75, m. 1000 a L. 4,40 il metro, L. 4400.

Dobletto per coperte alto m. 0,80, m. 500 a L. 7, 0 il metro, L. 3800.

Totale L. 84.525.

Totale complessivo del 2° lotto L. 202.900.

Lotto 3.

Maglie, pedali, calze.

Manicomio S. Maria della Pietà e succursale di Ceccano

Maglie di cotone n. 1000 a L. 15 l'una, L. 15.000.

Pedali di cotone paia 800 a L. 2,50 il paio, L. 2000.

Totale L. 17.000.

Manicomio provinciale di Sant'Onofrio in Campagna

Maglie di cotone n. 500 a L. 15 l'una, L. 5355.

Pedali di cotone n. paia 600 a L. 2.50 il paio, L. 1500.

Calze di cotone n. paia 300 a L. 5,70 il paio, L. 1710.

Totale L. 10.710.

Totale complessivo del 3° lotto L. 27.710.

Lotto 4.

Manicomio di Santa Maria della Pietà succursale di Ceccano.

Cotone per calze 12[4 pacchi 200 a L. 38 L. 7600, pacchi 100 a L. 38 il pacco L. 3800.

Totale complessivo del 4° lotto L. 11.400.

Lotto 5.

Manicomio provinciale a S. Onofrio in Campagna.

Tessuti di lana.

Borgonzone grigio per ricoverate alto 1,40, m. 1500 a L. 20 il metro, L. 30.000.

Panno marengo per ricoverati alto 1,40, m. 1000 a L. 37 il metro, L. 37.000.

Totale L. 67.000.

Lotto 6.

Coperte di lana bigia n. 500 a L. 45 l'una, L. 22.500.

Lotto 7.

Manicomio Santa Maria della Pietà e succursale di Ceccano.

Tessuti vari.

Fazzoletti colorati di cotone dozzine 60 a L. 21 la dozzina, L. 1260.

Merinos in cotone alto 1 metro m. 100 a L. 7,50 il metro, L. 750.

Satin nero alto 1 30 m. 100 a L 11,50 il metro, L. 1150.

Asciugamani di cotone dozzine 8 a L. 15 la dozzina L. 600.

Totale L. 3760.

L'esperimento d'asta si farà col metodo delle schede segrete con aggiudicazione definitiva nell'unico incanto quand'anche si presentasse un solo concorrente, a forma dell'art. 87 comma a) del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, con l'osservanza delle seguenti norme:

Gli accorrenti all'asta possono presentare offerte per conto di altre persone, purchè muniti di regolare atto di procura.

Non saranno però ammesse offerte per conto di persona da nominarsi.

La scheda di offerta distinta per ciascun lotto dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente suggellata e sottoscritta dovrà contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che si intenderà offrire.

In essa dovrà menzionarsi d'aver presa esatta conoscenza del capitolato d'oneri.

Essa dovrà essere presentata non più tardi delle ore 12 del giorno precedente all'asta.

L'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno contemporaneamente alla scheda depositare presso la segreteria della Provincia:

a) un certificato della Camera di commercio, da cui risulti che attualmente esercitano l'industria a cui si riferisce la fornitura;

b) la quietanza dell'economo della Deputazione provinciale comprovante l'eseguito deposito per le spese contrattuali.

Senza di essi documenti la scheda di offerta si considererà come non ricevuta.

Il deposito per le spese contrattuali resta determinato in L. 6500 per il 1° lotto, L. 5500 per il 2° lotto, L. 1000 per il 3° lotto, L. 450 per il 4° lotto, L. 1800 per il 5° lotto, L. 850 per il 6° lotto e L. 300 per il 7° lotto, salva liquidazione.

L'aggiudicazione della fornitura si farà seduta stante a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo indicato nel presente avviso.

La cauzione definitiva corrispondente al decimo del prezzo netto d'appalto, potrà essere costituita in moneta od in titoli ammessi a costituire depositi nelle pubbliche gare e dovrà parimenti essere versata al cassiere della Provincia all'atto della stipulazione del contratto.

Sono a carico del fornitore tutte le spese e diritti d'asta, registro, bollo, copie, ecc.

L'aggiudicatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato speciale visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 alle 15 di ciascun giorno feriale.

Presso la segreteria sono pure visibili i campioni della fornitura.

Roma, 25 aprile 1923.

Il segretario generale
Guido Beer

13493 — A pagamento

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad un'co esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che, nel giorno 9 maggio 1923, alle ore 15,30 innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso a termini abbreviati a 5 giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art 87 comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato per l'appalto dei lavori di lastricamento con basoli vesuviani del tratto di m. 810 della strada Passanti a traverso il rione Casilli, in conformità del progetto di lire 351.133,01 oltre le spese impreviste di L. 28 866,99 e del capitolato speciale approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 9 marzo 1923 assunta coi poter del Consiglio.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 180 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500 ed a L. 100 per ciascun giorno di ritardo

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista di certificati di abbuonconto rilasciati dall'Ufficio tecnico di L. 20,000 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con la ritenuta del 10 % che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere sotto pena di nullità della scheda, che non potranno essere inferiori all'1 %, potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendole consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta debbono avere l'indirizzo:

« Al signor presidente della Deputazione provinciale di Napoli »; e debbono portare sulla busta le parole:

« Offerta per l'asta per i lavori di basolato della strada Passanti a traverso il rione Casilli.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato, debbono essere accompagnate da tutti i do-

umenti di rito, di cui è fatto cenno in seguito, dall'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina-vaglia o da un vaglia cambiario di uno degli Istituti di emissione del Regno indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 11.000 per gli appaltatori, di L. 1500 per i Consorzi delle cooperative in conto delle spese d'asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 9 marzo 1923 del vigente regolamento per i servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza italiana.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n 278 oltre la cauzione di cui è cenno in seguito.

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, il numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lett *b*) e *e*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 1500 a rimborso delle spese d'asta e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 9500.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 2400.

La cauzione definitiva sarà del 5 per cento sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperative ed i Consorsi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 0/0 al netto del ribasso d'asta sui sin oli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 11000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto, tutte le norme contenute nel R. decreto sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422 per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 24 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

13476 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti
a termini abbreviati

SI FA NOTO

che in esecuzione del provvedimento della Deputazione del giorno 20 aprile 1922 nel giorno 7 maggio 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma *a*), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento della strada provinciale Campana dalle colonne di Giugliano sulla strada di Roma a Pozzuoli al passaggio a livello della Ferrovia Cumana della lunghezza complessiva di m. 17.895,50 durante gli anni 1923-1924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 9 febbraio 1923 adottata coi poteri del Consiglio ed in esecuzione dell'altra deliberazione adottata dalla Deputazione nella seduta del 23 marzo 1923 anche in conformità del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 648.000 di cui a base d'asta L 632.703.52.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno.

Le offerte di ribasso che dovranno scriversi in cifre e lettere sotto pena di nullità della scheda, e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina vaglia di L. 16.000 per gli appaltatori e di L. 1500 per le Cooperative, in

conto delle spese d'asta e di contratto, intestatata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 9 febbraio 1923 del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendono partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906 n. 126, dovranno presentare in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2 Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio;

3 La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti; e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata;

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera b) ed e) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 1500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 16.200.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 3740.

La cauzione definitiva sarà del 5 0[0 sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le cooperative ed ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta 5 0[0 al netto del ribasso d'asta su singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 16.000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario restituendosi le altre seduta stante, con la deliberazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. D. sopracitato 8 febbraio 1923, n 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un solo concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanto nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 10 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

13477 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che in esecuzione del provvedimento della Deputazione del 20 aprile 1923, nel giorno 7 maggio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione prov.le, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede segrete, con le norme dettate dall'articolo 87, comma a), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento della strada provinciale Santa Maria a Cubito, durante gli anni 1923-1924.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 490.698,92, di cui a base d'asta L. 475.267.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere, sotto pena di nullità della scheda, e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli, fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 14000 per gli appaltatori e di L. 1500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli Uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo, da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopraindicati del vigente regolamento pei servizi tecnici, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capi-

tolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di 3 mesi.

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) Di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che l'appaltatore abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore;

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la inscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova delle iscrizioni nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della amministrazione provinciale della somma di L. 1500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria della cauzione provvisoria fissata in L. 12268.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 2954.

La cauzione definitiva sarà del 5 0/0 sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione, la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto

Per le Cooperative ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 0/0 al netto del ribasso] d'asta sui singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto i concorrenti, che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti, la somma di L. 14000 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. decreto sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla Prefettura nel rito.

Napoli, 24 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

13478 — A pagamento.

Municipio di Reggio Calabria

Avviso d'asta

ad unico e definitivo incanto

Il R. commissario del Comune suddetto

AVVERTE

che il giorno 21 dell'entrante mese di maggio, alle ore 10, si terrà in questo Palazzo municipale un pubblico unico e definitivo incanto, a schede segrete, ai sensi dell'art. 87 lett. A del regolamento sulla contabilità 4 marzo 1885, per l'appalto che ha per oggetto il servizio spazzamento e servizio accessori.

1. I servizi cui sopra comprendono:

a) Lo spazzamento del suolo pubblico della città e baraccamenti tra Montevergine, la Reggio Campi anche per i rioni a monte fino alla barriera daziaria, il rione ferrovieri oltre il Calopinace, ed il mare; nonchè delle borgate Sbarre, San Giorgio, Archi, Condera, Perlupo, Arasi, Orti e Spirito Santo;

b) Il rilievo e trasporto delle immondizie e fanghiglia raccolte dagli spazzini;

c) Lo spazzamento dei locali del Macello;

d) Lo spazzamento dei locali della Pescheria;

e) Lo spazzamento della Villa Umberto I;

f) Il servizio di accalappiamento dei cani;

g) Il servizio per il concerto musicale.

2. La durata dell'appalto sarà di anni due a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sarà reso esecutorio il contratto, e si intenderà rinnovato per un altro biennio se almeno quattro mesi prima della scadenza non vi sarà disdetta, con lettera raccomandata, da una delle parti contraenti.

3. L'incanto avrà luogo sulla base di L. 250.000 annue.

4. Le offerte dovranno essere stese su carta bollata da L. 2 40 da presentarsi all'asta in piego suggellato, e sarà accettata quella più vantaggiosa che sia incondizionata e il cui prezzo sia migliore (in ribasso) o almeno pari a quello fissato come sopra.

5. Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare domanda accompagnata dai seguenti documenti, oltre che dall'offerta contenuta in busta suggellata:

a) certificato di buona condotta;

b) certificato penale;

(L'uno e l'altro di data non anteriore di tre mesi dal giorno del presente avviso).

c) ricevuta della tesoreria comprovante il deposito a garenzia dell'offerta, di L. 5000.

Il presidente dell'asta, con giudizio inappellabile escluderà dall'incanto coloro che non risultino di buona condotta e non diano sufficienti garanzie di idoneità o che in precedenti appalti risultino di non averli regolarmente eseguiti.

6. L'aggiudicatario, sotto pena della perdita della cauzione provvisoria e delle altre conseguenze di legge, dovrà, entro otto giorni sottoporsi alla stipula del contratto dell'aggiudicazione dimostrando di aver versato alla Cassa depositi e prestiti la cau-

zione definitiva di L. 15.000 ed alla tesoreria comunale un fondo di spese di contratto, che sarà indicato dal segretario rogante salvo liquidazione.

7. Ogni altra condizione di appalto è contenuta nel capitolato speciale che sarà tenuto in deposito ed a pubblica visione nella segreteria comunale (ufficio I), nelle ore di ufficio (alle 9 alle 13).

Reggio Calabria, 24 aprile 1923.

Il R. Commissario
Riccardo Lualdi.

Il segretario
Rizzo.

13455 — A pagamento.

Congregazione di carità di Vicenza

AVVISO D'ASTA

Nel giorno di sabato 26 maggio p. v., alle ore 15, presso questa Congregazione di carità, innanzi al commissario prefettizio, od a chi per esso, si procederà a mezzo di notaio al primo esperimento d'asta pubblica, col metodo prescritto dalla legge e regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita dell'immobile qui, sotto descritto, alle condizioni seguenti:

1. L'asta avrà per base l'aumento sul prezzo di vendita sotto indicato. Gli aspiranti dovranno presentare a questa Congregazione nel detto giorno ed ora le loro offerte, estese su carta bollata da L. 2,40 debitamente sottoscritte e suggellate, con avvertenza che il prezzo dovrà essere espresso in cifre e lettere.

2. Ogni aspirante dovrà cautare la propria offerta coi depositi sottoindicati.

3. L'immobile sarà deliberato al miglior offerente fra quelli le cui offerte superino o raggiungano il limite fissato dalla scheda della Congregazione. Per ogni effetto si richiama il disposto dell'art. 92 del già citato regolamento per quanto concerne le offerte per conto di terze persone e si avverte che saranno respinte le offerte non estese su bollo regolare, o contenenti condizioni o riserve, o non accompagnate dai depositi prescritti.

4. Saranno obbligatorie per il deliberatario tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato normale.

5. Il capitolato, con unitavi la descrizione dell'immobile, trovasi ostensibile nell'ufficio della Congregazione di carità di Vicenza, nei giorni ed ore di ufficio.

Ogni aspirante potrà visitare sopraluogo il podere, munito di permesso scritto, che gli verrà rilasciato dalla Congregazione di carità.

6. I termini fatali per presentare un'offerta di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadranno alle ore 15 del giorno di martedì 12 giugno p. v.

Vicenza, 23 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
G. Muzani.

Il segretario generale
M. Barbieri.

Descrizione dell'immobile

In comune di Rosà, sez. B (quartieri (Baggi).

a) Foglio V, ettari 8,15,13 di terreno a varia coltivazione, con fabbricato rurale, ai num. 13, 85, 91, 93, 96, 97, 118, 124, 133, colla rendita imponibile di L. 428,67

b) Foglio VI, ettari 0.46 97 di terreno seminativo, al n. 33, con la rendita imponibile di L. 25,36.

Complessivamente sono ettari 8.62,10, pari a campi vicentini 22 e 32/100, con la rendita di L. 454,03.

Dato d'asta L. 93.714.

Deposito a cauzione offerto L. 14.000.

Deposito a cauzione spese L. 11.000.

13456 — A pagamento.

Comune di San Marco Argentano

COSENZA

Avviso di appalto ad unico incanto

Il giorno 19 maggio p. v. dalle ore 10 alle 11, nella sala consigliare di questo Municipio, dinanzi al sindaco, si addiverrà all'incanto per l'appalto di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico in cemento armato in base al progetto redatto dall'ing. G. Libri in data 1° ottobre 1920 e varianti 10 novembre 1922, dell'importo presunto, soggetto a ribasso d'asta, di L. 659 655.

L'asta avrà luogo a termine dell'articolo 87, lett. *A*), del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete stese su carta bollata da L. 2 40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per posta debbono portare sulla busta le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso di appalto in data 28 aprile 1923.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quando anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato speciale d'appalto allegato al progetto in data 1° ottobre 1920, che dovrà far parte del contratto, con riferimento ai disegni del progetto, che sebbene non integralmente uniti al contratto, saranno sottoscritti dall'Impresa come condizione di osservanza nella loro esecuzione.

Tali documenti sono visibili presso questa segreteria comunale nelle consuete ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna, e precisamente entro 10 giorni dal relativo verbale, per dare ogni cosa compiuta entro mesi ventiquattro.

Per essere ammesso all'incanto dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Municipio, entro il 16 maggio p. v. domanda in carta bollata da L. 2,40 nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio, e l'oggetto del presente appalto, alla domanda dovranno essere allegati seguenti documenti:

a) il certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o vice prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri avere egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento e nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato suddetto il concorrente dovrà esibire al prefetto, o vice prefetto, un attestato di data non anteriore a mesi dodici a quella dell'asta, rilasciato da un ingegnere civile laureato, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltare, con le indicazioni del tempo e del luogo ove i lavori furono eseguiti, e con dichiarazione se furono eseguiti regolarmente e se dettero luogo o no a litigi fra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore.

c) una dichiarazione su carta semplice con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) il certificato di moralità di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio.

La Giunta comunale determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei con-

correnti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni della esclusione.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti non riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato possibilmente tre giorni prima di quello fissato per l'incanto, a mezzo di plico raccomandato postale.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta il certificato di aver versato nella Cassa di tesoreria comunale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 20.000 in numerario, biglietti di Stato o di Banca.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione del presidente dell'asta di vincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

Uguale dichiarazione sarà fatta per quei concorrenti che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti.

La cauzione definitiva è stabilita nella somma eguale al ventesimo del prezzo d'appalto depurato del ribasso d'asta, e dovrà essere depositata nella Cassa depositi a prestiti dello Stato.

Il deliberatario dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto entro 10 giorni dall'invito che gli sarà trasmesso dall'Amministrazione.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di copie del capitolato speciale e dei disegni e di registro del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

L'Amministrazione appaltante provvederà al pagamento dei lavori non appena avrà conseguito il mutuo in corso di trattative con la Cassa depositi e prestiti dello Stato, senza peraltro che l'impresa possa accampare pretesti per ritardare menomamente l'inizio dei lavori nei termini sovra indicati e svilupparli regolarmente a norma del capitolato speciale d'appalto

S. Marco Argentano, 28 aprile 1923.

Il sindaco
barone Carlo Campagna.

13437 — A pagamento.

Municipio di Fano

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per la presentazione del miglioramento del ventesimo
per il riaffitto di un fondo rustico

Come risulta dal verbale di repertorio n. 1936 in data di oggi stesso, nell'odierno esperimento d'asta pubblica, che ha avuto luogo nella residenza comunale, l'affitto novennale del fondo rustico al vocabolo Petriccio sito in comune di Fano, venne provvisoriamente deliberato per il prezzo di L. 5900.

Inerendo pertanto al disposto dell'art. 95 del regolamento sulla contabilità dello Stato, si fa noto che alle ore 12 di sabato 5 maggio prossimo entrante scadrà il tempo utile per offrire la miglioria del ventesimo.

L'offerta, da essere redatta in competente bollo, dovrà venire presentata in questo ufficio di segreteria accompagnata dal deposito prescritto dall'avviso in data 15 corrente n. 4924, pubblicato nei luoghi soliti e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Dalla residenza municipale, 25 aprile 1923.

Il sindaco
R. Rossi.

13468 — A pagamento.

CITTA' DI TORINO

Avviso di incanto
(a termini abbreviati)
per la vendita di terreno fabbricabile

Alle ore 14 di sabato 5 maggio 1923, in Torino ed in una sala al primo piano del Palazzo di Città, avanti l'assessore delegato e coll'assistenza del segretario comunale, si procederà all'incanto a termini abbreviati, col metodo della estinzione di candela secondo le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, per la vendita di terreno fabbricabile, escluse le opere sovrastanti, sito in questa città in via Ottavio Revel, angolo via Donati e via Vittorio Amedeo II, della superficie netta di mq. 1970, salvo misura definitiva, si e come trovasi indicato nell'apposita planimetria.

L'asta sarà aperta sul prezzo di L. 270 per mq., stabilito dalla Giunta municipale con deliberazione d'urgenza 21 corrente aprile ed il deliberamento provvisorio seguirà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior aumento su detto prezzo. Gli aumenti non potranno essere inferiori a L. 10 per mq. Il prezzo potrà essere pagato metà in rogito e metà entro un anno con gli interessi del 6 % netto.

L'aggiudicazione seguirà sotto l'osservanza delle condizioni risultanti dalla suddetta deliberazione della Giunta municipale e la consegna del terreno sarà fatta a contratto stipulato al quale si dovrà addivenire entro 10 giorni dal deliberamento definitivo.

Entro 2 anni dal contratto dovrà essere ultimata la costruzione di fabbricati ad uso abitazione conformi ai regolamenti locali.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno fare a mani del tesoriere civico, che sarà presente all'asta, il deposito di L. 100.000 in denaro, di cui L. 50.000 per acconto delle spese d'incanto e di contratto.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerta di aumento non inferiore al vigesimo del prezzo di aggiudicazione scadrà alle ore 18 di lunedì 14 maggio 1923.

Le condizioni di vendita e la planimetria sono visibili presso il civico ufficio amministrativo (8°) dei lavori pubblici

Tutte le spese degli incanti, di riduzione del deliberamento in contratto definitivo, di registro, di trascrizione ed ogni altra accessoria e dipendente, comprese quelle di stampa, di copie, di planimetrie, di pubblicità ed inserzioni ufficiali, sono a carico del deliberatario.

Torino, 25 aprile 1923.

Il segretario generale
A. Fubini.

13469 — A pagamento.

Comune di Prazzo (Cuneo)

Il 12 maggio prossimo, ore 10, in questa sala comunale si procederà al 1° incanto a candela vergine per la vendita di n. 5904 piante di abete, larici e pino martellate nei boschi comunali divisi in tre lotti.

Il deposito per concorrere al 1° lotto è di L. 4000, pel 2° di L. 5000 e pel 3° di L. 7000.

Il capitolato è visibile nella segreteria comunale.

Prazzo, 24 aprile 1923.

Il sindaco
Olivero.

13480 — A pagamento.

COMUNE DI PENNE

AVVISO D'ASTA
in secondo incanto

E' andato deserto il 25 corr. l'esperimento d'asta ad unico incanto col metodo delle schede segrete per i lavori dell'importo di L. 216.348,07, soggette a ribasso, di costruzione del serbatoio dell'acquedotto della città di Penne.

Si procederà dinanzi il sottoscritto ad un secondo incanto con l'istesso metodo ed alle stesse condizioni già pubblicate sul Foglio Annunzi della provincia 3 corr. n. 78 e sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno 13 corr. n. 87, rimanendo il capitolato visibile presso l'ufficio tecnico municipale.

I termini sono abbreviati; per la presentazione delle istanze e dei documenti d'ammissione all'asta, al 7 maggio p. v.; per la presentazione delle offerte in busta sigillata alla segreteria municipale e l'apertura di esse all'11 maggio p. v. ore 10 a. m.

L'aggiudicazione avverrà anche con un sol concorrente.

Penne, 26 aprile 1923.

Il Regio commissario
Caratti.

13470 — A pagamento.

OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA

Vendita di immobili

AVVISO D'ASTA
con aggiudicazione definitiva

Fattasi in tempo utile l'offerta di aumento, in grado di ventesimo, al prezzo in base al quale veniva nell'incanto delli 7 volgente mese, provvisoriamente deliberata la vendita del terreno denominato « Aratorio a nord della piazza d'armi » di compendio del podere Cappuccina. Negri, in regione Bicocca, della superficie approssimativa di mq. 3760,

Si notifica

che nel giorno di giovedì 17 maggio 1923, alle ore 10, avanti il signor presidente, o chi lo rappresenterà, avrà luogo l'ultimo e definitivo incanto col sistema della estinzione della candela vergine a norma degli articoli 97 e 98 del regolamento sulla contabilità dello Stato, e si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche una sola fosse l'offerta in aumento al prezzo ultimo offerto di L. 13,05 al metro quadrato di superficie, ed in mancanza di essa, a chi ha fatto la miglioria del ventesimo.

Le condizioni e prescrizioni relative a questo incanto sono quelle stabilite nel precedente avviso d'asta.

Novara, 26 aprile 1923.

Per l'Amministrazione
Il segretario
Achille Viganotti.

13471 — A pagamento

Comune di Montereale

Provincia di Aquila

AVVISO D'ASTA
di primo incanto

per la vendita del prodotto legnoso ricavabile dal taglio di una parte del bosco Patrignone, dei comuni di Montereale e Capitignano, comprendente le contrade Fosso di Colloncia, Collidoro e Colle pendenza, pel prezzo base d'asta di L. 82.430.

SI RENDE NOTO

che il giorno 10 maggio 1923, alle ore 10, nella sala del Consiglio comunale di Montereale, sotto la presidenza del signor Raffaele Ventura, commissario Regio, avrà luogo un esperimento di pubblico incanto, per la vendita del prodotto legnoso del bosco suddescritto.

L'incanto avrà luogo col metodo dellla estinzione delle candele, osservate le modalità prescritte dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

L'asta sarà dichiarata deserta se non vi saranno almeno due offerenti.

L'aggiudicatario resta vincolato alla osservanza del capitolato speciale d'oneri approvato dai Consigli comunali di Montereale e Capitignano, con le rispettive deliberazioni 12 febbraio 1922, num. 4, 1° maggio stesso anno, e 11 aprile 1923, nelle debite forme rese esecutive dalle superiori autorità competenti.

Ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore alle L. 100.

I concorrenti per essere ammessi agli incanti dovranno depositare nella tesoreria comunale, o al presidente dell'asta, la somma di L. 10.000 a garanzia provvisoria della offerta e spese di asta.

Il prezzo di aggiudicazione verrà pagato in un'unica rata prima della stipulazione del contratto e versato in ragione dei 4/5 nella cassa della tesoreria comunale di Montereale, e l'altro quinto in quella di Capitignano.

Il deliberatario dovrà entro 3 giorni dalla data della aggiudicazione presentare un fideiussore a garante solidale, la cui idoneità sarà inappellabilmente riconosciuta dal R. commissario di Montereale e dovrà inoltre presentare una cauzione reale corrispondente al quinto del prezzo di aggiudicazione.

Tale cauzione potrà essere data soltanto in due modi: o col deposito della somma o titoli di rendita equivalenti alla Cassa depositi e prestiti ovvero con prima ipoteca sui beni stabili.

In questo secondo caso la validità della proposta ipoteca dovrà essere riconosciuta dal Consiglio di prefettura, prima che possa dai Comuni accettarsi.

In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione del contratto o nella prestazione della cauzione definitiva, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed al risarcimento di tutti i danni che i Comuni dovessero risentire per effetto di nuovi esperimenti d'asta, senza necessità di alcun atto che lo costituisca in mora.

Tutte le spese inerenti all'asta, nonchè quelle di contratto, registro, bollo e copie sono a carico dell'aggiudicatario.

Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte in grado di ventesimo sul prezzo per il quale il detto taglio sarà aggiudicato provvisoriamente, resta stabilito a giorni cinque successi alla data del seguito deliberamento provvisorio, e scadrà perciò alle ore 12 del giorno 15 maggio p. v.

Il deliberatario dovrà eleggere domicilio legale nel comune di Montereale.

Il capitolato speciale d'appalto coi relativi documenti sono visibili nella segreteria comunale di Montereale nelle ore di ufficio.

Montereale, 25 aprile 1923.

Il R. Commissario
Raffaele Ventura.

Il segretario comunale
Di Giovanni.

13481 — A pagamento.

Comune di Antrodoco

AVVISO D'ASTA
per la vendita ad unico incanto
di n. 6290 piante di faggio del bosco Nuria di proprietà
del comune di Antrodoco

Il segretario del comune suddetto.

Vista la deliberazione del R. commissario n. 16 adottata il 14 aprile u. s. e vistata dallo ill.mo signor sottoprefetto di Cittaducale il 22 s. m. al n. 1117

RENDE NOTO

che alle ore 11 del giorno 15 maggio p. v. in questa segreteria comunale avrà luogo innanzi al R. commissario l'asta ad unico e definitivo incanto per la vendita dei n. 6290 piante di faggio del bosco Nuria di proprietà di questo Comune.

L'asta si terrà a candela vergine sulla base di L. 100.000, secondo le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. D. 4 maggio 1885, n. 3074; ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno depositare alla Cassa comunale la somma di L. 4000 a garanzia delle spese d'asta e contrattuali, martellatura e stima delle piante, consegna, verifica, collaudo, ecc. le quali sono a carico dell'aggiudicatario.

Dovranno anche depositare nella stessa Cassa comunale, a garanzia delle offerte, una somma corrispondente al quinto del prezzo di base, e versare nelle mani del tesoriere presente all'asta man mano che si presenteranno nuove e maggiori offerte, una somma pari al quinto di tali maggiori offerte.

Dovranno inoltre esibire i seguenti documenti di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente avviso.

a) certificato di buona condotta e di moralità commerciale rilasciato dal sindaco del luogo di residenza;

b) certificato penale generale negativo.

Il prezzo risultante dal verbale di aggiudicazione definitivo sarà pagato per metà all'atto della stipola del contratto, che dovrà seguire entro un mese dall'aggiudicazione, e per l'altra metà entro un anno dalla consegna delle piante.

L'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione eguale al decimo del prezzo di aggiudicazione e presentare un garante solidale di notoria moralità e solvibilità da riconoscersi ed ammettersi dal R. commissario.

Il capitolato d'oneri e gli atti relativi alla vendita sono osten-

sibili a chiunque in questa segreteria durante le ore d'ufficio.
Antrodoco, 25 aprile 1923.
Visto: il R. commissario
cav. Riccardo Rosa.
Il segretario comunale
V. Di Giusto.

13482 — A pagamento.

R. Subeconomato Benefici vacanti

CITTA' DI CASTELLO

Fino alle ore 10 del 4 maggio si riceveranno le offerte in aumento di vigesima alla somma raggiunta nell'asta di venerdì delle seguenti proprietà della parrocchia di Candeggio (Città di Castello):

Lotto 1.

Podere voc. Chiesavecchia. Aggiudicazione L. 24.350.
Aumento L 1217,50.
Deposito L. 600.

Lotto 2.

Podere voc. Madonna della Serra. Aggiudicazione L. 12.100.
Aumento L. 605.
Deposito L. 3800.

Lotto 3.

Podere voc. Felcino. Aggiudicazione L. 7830.
Aumento L. 393
Deposito L. 2500

Lotto 4.

Terreno voc. La Pigna. Aggiudicazione L. 1040.
Aumento L. 52.
Deposito L. 300.

Le norme di vendita sono descritte nel manifesto in data 27 marzo 1923.

Città di Castello, 19 aprile 1923.
Il R. subeconomo
V. Gabriotti.

13483 — A pagamento

Municipio di Castrogiovanni

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto
per l'appalto della teleferica tra l'abitato
e lo scalo di Castrogiovanni

Si rende noto che, essendo rimasto deserto il primo incanto alle ore 12 del 16 maggio p. v., innanzi il sottoscritto sindaco ed in una sala del Palazzo di città, avrà luogo, con aggiudicazione definitiva il secondo incanto, per l'appalto per asta pubblica della teleferica per il trasporto delle merci tra l'abitato e lo scalo ferroviario - giusta il capitolato regolarmente approvato.

L'incanto avrà luogo per offerte segrete, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato, e l'appalto sarà aggiudicato definitivamente al maggiore offerente di aumento.

L'annuo canone che il concessionario dovrà pagare al Comune e che costituisce la base d'asta, è di L. 9000.

La durata dell'appalto è di anni nove, decorrenti dalla stipula del contratto.

Per il primo anno il concessionario rimane esentato dal pagamento del canone che risulterà dall'aggiudicazione.

Ogni offerta, scritta su carta bollata da L. 2,40 e chiusa in busta suggellata, dovrà contenere l'indicazione dell'aumento, oltre che in cifra, in tutte lettere, e la dichiarazione di accettare tutte le condizioni del capitolato.

I concorrenti dovranno depositare preventivamente nella tesoreria comunale, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 3000.

La cauzione definitiva, nella somma di L. 9000, in danaro o in titoli del debito pubblico, dovrà essere versata a spese dell'appaltatore nella Cassa depositi e prestiti.

Tutte le spese dell'asta e del contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Infra un anno dalla data del contratto il Comune procederà a sue spese, alla costruzione del piano di accesso alla stazione di arrivo.

I capitolati e gli atti relativi sono visibili presso l'ufficio di segreteria, durante l'orario di ufficio.

Castrogiovanni, 26 aprile 1923.
Per il sindaco
Rindone.
Il v. segretario comunale
Fontanazza.

13500 — A pagamento.

N. 4

Ministero delle poste e dei telegrafi

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo ad unico incanto

SI RENDE NOTO

che, alle ore 11 del giorno 19 maggio 1923 presso il Ministero delle poste e dei telegrafi - Direzione generale dei servizi elettrici - Roma, piazza S. Bernardo, alla presenza del sottoscritto, o di chi per esso, avrà luogo un'asta, a termini ordinari e ad offerte segrete, secondo l'art. 87, comma *A* del regolamento di contabilità generale dello Stato, per la provvista di 1200 quintali di solfato di rame divisa in due lotti uguali composti di quintali 600 ciascuno.

Il solfato di rame dev'essere fornito in botti ben solide ognuna delle quali ne dovrà contenere circa kg. 200.

Il prezzo di perizia, che dovrà servire come base dell'asta, è fissato in L. 156.000 per ciascun lotto in ragione, cioè, di L. 260 per ogni quintale.

La consegna della fornitura dovrà essere fatta franca di ogni spesa, entro i novanta giorni susseguenti alla data della lettera di partecipazione dell'approvazione del contratto, su vagone nella stazione più prossima al luogo del collaudo, da eseguirsi in fabbrica.

Le offerte, scritte su carta bollata da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire a rischio dei concorrenti, in piego sigillato, all'autorità che presiederà all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente, o facendole consegnare a tutto il giorno precedente a quello dell'asta, dovranno indicare in tutte lettere il ribasso di un tanto per cento che ciascun concorrente intende di fare sull'importo complessivo del prezzo di perizia.

Le offerte medesime dovranno portare, all'esterno del piego, l'indicazione: Offerta per fornitura di solfato di rame e l'indirizzo: Direzione generale dei servizi Elettrici — Ministero delle poste e dei telegrafi — Piazza S. Bernardo n. 100 - Roma.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, quand'anche non vi fosse che un solo concorrente e verrà fatta seduta stante sull'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione sempre che il prezzo sia inferiore, o almeno pari a quello sopra periziato, e ciò sotto l'osservanza delle disposizioni tutte della legge di contabilità generale dello Stato e delle condizioni contenute nei capitolati di oneri, visibili tanto presso questo Ministero che presso le Direzioni compartimentali dei servizi elettrici del Regno.

Non saranno ammesse all'incanto se non le persone riconosciute idonee ad assumere la fornitura e previa presentazione del certificato di deposito di L. 2500 per ciascun lotto eseguito in una delle tesorerie provinciali del Regno.

Non saranno accettati depositi in contanti od in altra forma diversa da quella indicata.

Per comprovare la propria idoneità ad assumere la fornitura i concorrenti, che non siano già favorevolmente noti all'Amministrazione, dovranno presentare anche il certificato di moralità rilasciato dal sindaco ed un attestato della Camera di commercio, dal quale risulti che essi sono proprietari od esercenti di fabbriche di prodotti chimici o ne esercitino il commercio in vasta scala.

La data di questi documenti non deve essere anteriore di oltre quattro mesi a quella fissata per l'asta.

A tutti coloro i quali avranno presentato offerte, senza essere rimasti aggiudicatari, verrà rilasciata subito la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito, a coloro invece che avessero fatto il deposito senza essersi resi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che ebbe luogo l'asta, senza che i medesimi vi prendessero parte.

All aggiudicatario verrà restituito il deposito provvisorio dopo stipulato il contratto, ed egli, all'atto di questa stipulazione, dovrà rilasciare un certificato della Cassa dei depositi e prestiti, comprovante l'eseguito deposito di una somma equivalente al decimo dell'ammontare della fornitura a garanzia dell'adempimento delle condizioni convenute.

Tutte le spese d'asta, di contratto, bollo, registro, stampa, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Roma, 26 aprile 1923.

Il direttore generale dei servizi elettrici
G. Angelini.

SCHEMA DI OFFERTA

Visto l'avviso d'asta n. 4 in data 26 aprile 1923 del Ministero delle poste e dei telegrafi (Direzione generale dei servizi elettrici), per l'appalto della provvista quintali 1200 di solfato di rame suddiviso in due lotti, la Ditta sottoscritta si obbliga di fornire un lotto (oppure i due lotti) col ribasso di L. . . . . lire . . . .) per ogni cento lire del prezzo di perizia (*) uniformandosi a tutte le condizioni espresse nei relativi capitolati d'oneri, dei quali dichiara di avere preso esatta cognizione.

. . . . li . . . . 1923.

(Firma)

(*) Oppure: al prezzo di perizia.

13489 — A credito.

R. Prefettura della provincia di Terra di Lavoro

UFFICIO CONTRATTI

Avviso d'asta

Dalle ore 11 alle 12 del giorno 15 maggio 1923 innanzi all'ill.mo sig. prefetto o chi per lui in questa Prefettura nella sala destinata agl'incanti, si procederà allo appalto in dodici lotti separati per la provvista dei viveri e combustibili occorrenti al Manicomio giudiziario di Aversa dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 inclusivamente.

I generi da somministrare, per ciascun lotto, la quantità di ciascun genere da provvedersi durante l'appalto, il prezzo d'asta per ogni genere e l'ammontare della fornitura per ciascuno dei detti generi e per ogni lotto sono indicati nell'elenco che segue:

GENERI

Lotto 1.

Pane bianco di 2ª qualità kg. 100.800.
Prezzo d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 131.040.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 131.040.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 393.,20.

Lotto 2.

Carne di bue per bollito kg. 24100.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 192.800.
Carne di bue per umido kg. 2400.
Prezzo d'asta L. 9.
Ammontare della fornitura L. 21600.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 214.400.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 6432.

Lotto 3.

Riso di 2ª qualità kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 1,80.
Ammontare della fornitura L. 7200.
Fagioli secchi kg. 2300.
Prezzo d'asta L. 1,60.
Ammontare della fornitura L. 3680
Ammontare della fornitura per il lotto L 10880.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 326,40.

Lotto 4.

Paste di 2° qualità kg. 15500
Prezzo d'asta L. 1.80.
Ammontare della fornitura L. 27.900.
Ammontare della fornitura per il lotto 27.900.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 837.

Lotto 5.

Patate kg. 1000.
Prezzo d'asta L. 0,60.
Ammontare della fornitura L. 600.
Insalate kg. 800.
Prezzo d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 1040.
Erbaggi kg. 12.300.
Prezzo d'asta L. 0,70.
Ammontare della fornitura L. 8610.
Legumi verdi kg. 900.
Prezzo d'asta L. 0,80.
Ammontare della fornitura L. 765.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 11015.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 330,45.

Lotto 6.

Olio di oliva per condimento kg. 4500.
Prezzo d'asta L. 5 50.
Ammontare della fornitura L. 24750.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 24,750.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 742 50.

Lotto 7.

Mortadella kg. 800.
Prezzo d'asta L. 13.
Ammontare della fornitura L. 10400.
Formaggio da grattuggiare kg. 600.
Prezzo d'asta L. 16.
Ammontare della fornitura L. 9600
Provolone e caciocavallo kg. 1400.
Prezzo d'asta L. 12.
Ammontare della fornitura L. 16800.
Ammontare della fornitura del lotto L. 36,800.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 1104.

Lotto 8.

Legna di essenza forte quint. 4000.
Prezzo d'asta L. 12.
Ammontare della fornitura L. 48.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 48.000.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 1440.

Lotto 9.

Uova numero 220000.
Prezzo d'asta L. 0,60.
Ammontare della fornitura L. 132,000
Ammontare della fornitura per il lotto L. 132,000.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 3960.

Lotto 10.

Petrolio litri 9200.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 18400.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 18400.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 552.

Lotto 11.

Latte di vacca litri 68900.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 137,800.

Ammontare della fornitura per il lotto L. 137,800.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 4134.

Lotto 12.

Latte di capra litri 7000
Prezzo d'asta L. 2,80.
Ammontare della fornitura L. 19,600.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 19,600.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 588.

L'asta avrà luogo secondo l'art. 87, lett. A, e 90, comma 5° e 6° del regolamento di contabilità generale dello Stato, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che la presiede per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte devono essere scritte e sottoscritte su carta da L. 2,40 e contenere il ribasso in cifre e in lettere, a pena di nullità, in ragione di un tanto per cento sulla somma fissata a base d'asta, per ciascun lotto come all'elenco di cui sopra.

L'aggiudicazione definitiva per ciascun lotto avrà luogo al primo incanto ancorchè si abbia un solo offerente.

La base d'asta per ciascun lotto è stabilita nella somma indicata nell'elenco su riportato.

Il servizio di fornitura è regolato dal capitolato 31 agosto 1891, del quale chiunque può prendere visione presso questa prefettura Div. I, Sez. contratti, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'incanto gli accorrenti dovranno esibire all'autorità che lo presiede i seguenti atti di data non anteriore a 3 mesi a quella del presente manifesto:

A) certificato penale generale;

B) certificato del sindaco del domicilio, legalizzato se emesso fuori della Provincia, comprovante la moralità e la idoneità del concorrente;

C) quietanza di una R. tesoreria del Regno comprovante che il concorrente ha depositato in contanti od in biglietti aventi corso legale od in rendita del Debito pubblico in corso al giorno del deposito o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore effettivo al corso di Borsa, la somma indicata nell'elenco a titolo di cauzione provvisoria per ciascun lotto.

Il deliberatario dovrà prestare una cauzione corrispondente al 5 0/0 dell'ammontare della sua impresa mediante vincolo di cartella del Debito pubblico dello Stato o col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito, valutato al corso medio di Borsa diminuito di un decimo, del semestre precedente a quello in cui si stipula il contratto o di altri titoli emessi o garentiti dallo Stato, valutati come sopra, oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei depositi e prestiti.

L'autorità che presiede l'asta, esaminati i documenti, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti debbono ritenersi idonei a concorrere.

A tutti coloro che presenteranno offerte senza restare aggiudicatari sarà restituito il deposito mediante dichiarazione scritta a tergo della quietanza di tesoreria. A coloro invece che costituirono il deposito senza prendere parte all'appalto sarà rilasciato apposito certificato, restando a loro cura e spesa la ulteriore pratica di svincolo.

L'aggiudicatario dovrà nel termine di giorni otto dal deliberamento, presentarsi alla stipulazione del contratto a pena di decadenza.

Tutte le spese inerenti all'appalto, contratto, ecc., bollo e registro sono a carico dell'aggiudicatario che all'uopo dovrà eseguire un congruo deposito a c/c della Prefettura.

Caserta, 24 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Vacca.

13492 — A credito.

Direzione del Genio militare di Roma

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni 5

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87 e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che, nel giorno 12 maggio 1923, alle ore 10, nell'ufficio della Direzione del Genio militare suddetta sito in via XXIV Maggio n. 11 p 2°, avanti al direttore del Genio militare, o da chi per esso, si procederà a pubblico incanto a partiti segreti, per il seguente appalto

Opere occorrenti per la sistemazione del drenaggio ed il rafforzamento del muro di sostegno delle terre di Villa Fonseca di confine fra l'Ospedale militare del Celio e l'Ospizio Umberto I in Roma per l'ammontare di L. 75.000.
Cauzione L. 7500.

I lavori dovranno essere compiuti entro 100 giorni dalla data del verbale col quale verrà ordinato l'incominciamento.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato in data 9 dicembre 1922, n. 55, il quale è visibile presso la direzione del Genio militare di Roma, tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione, alla Direzione del Genio militare di Roma non oltre le ore 12 del giorno 8 maggio 1923, i seguenti documenti:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra la Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza, o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma b, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi designati;

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di

essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta bollata filigranata con bollo ordinario di L. 2,40.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti invece una sua persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, in cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911 senza pregiudizio di ammettere o meno a concorrere quelle Cooperative che a parere insindacabile del presidente dell'asta non diano ad esso sufficiente garanzia di solidità finanziaria e solvibilità.

Le cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

Trattandosi poi nel caso presente di appalto il cui importo non supera le L. 200.000 le Cooperative stesse sono dispensate dalla prestazione della cauzione di cui sopra per l'ammissione all'asta, fermo restando la limitazione della solvibilità e solidità di cui sopra.

L'attestato penale ed il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato una Società commerciale, una Cooperativa.

Della esibizione del certificato d'idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto presente abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente per conto della Direzione stessa altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore ai sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, semprechè però i lavori siano stati eseguiti regolarmente e non abbiano dato luogo a liti fra l'Amministrazione e lo appaltatore.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e in piego chiuso.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno far presso la tesoreria centrale od in una delle RR. sezioni di tesoreria provinciale, il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse, come denaro, ovvero in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando – ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito – verranno riconosciuti almeno eguali alla somma sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Nessun altro documento, oltre la quietanza originale di tesoreria, sarà tenuto valido come prova dell'effettuato deposito.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati, o non giungeranno all'ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico, od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerati parimenti nulli i partiti che non siano firmati e suggellati e quelli che contengano riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre, relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale ne dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso nella somma di L. 2300.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'ufficio della suddetta Direzione per la stipulazione del contratto.

Roma, 2 maggio 1923.

Il relatore
Cavazzini.

13488 — A credito

AVVISO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ASCOLI PICENO

La Ditta Belli Carlo fu Nazzareno ha, in data 3 febbraio 1923 presentato domanda per derivazione di tutta la portata del fosso dell'Inferno, affluente del fiume Tenna in comune di S. Vittoria in Matenano, a m. 200 dalla confluenza, per bonifica.

L'ingegnere capo reggente
Martani

13154 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Alessandria

—

Dichiarazione di assenza

—

Sull'istanza di Italo Fossati di Enrico di Novi Ligure, l'avvocato sottoscritto rende noto che il tribunale di Alessandria mandava assumere informazioni a termini dell'art. 23 Cod. civile con sua ordinanza in data 21 febbraio 1923 sull'assenza di Fossati Enrico fu Felice di Bosco Marengo.

Alessandria, 21 marzo 1923.

Avv. Attilio Giardini.

12244 — A pagamento